

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 24 agosto 2021

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118.

Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. (21G00129). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 10 agosto 2021.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2021 - 12 gennaio 2022). (21A05141) Pag. 15

**Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili**

DECRETO 30 luglio 2021.

Modalità di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni relative alle violazioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. (21A05106). Pag. 15

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 4 agosto 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. (21A04959) Pag. 20



DECRETO 6 agosto 2021.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lacrime di Morro» o «Lacrime di Morro d'Alba». (21A04960) *Pag.* 21

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 6 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «Minerva società cooperativa in sigla Minerva soc.coop.», in Castel Maggiore. (21A04973) ... *Pag.* 27

DECRETO 6 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «Società cooperativa Fiorentina Multiservizi», in Firenze. (21A04974) *Pag.* 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tadalafil Tecnigen», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/926/2021). (21A05038) *Pag.* 29

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stilnox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/927/2021). (21A05039) *Pag.* 31

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sodio cloruro con Potassio cloruro monico», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/928/2021). (21A05040) *Pag.* 32

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sodio bicarbonato S.A.L.F.», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/929/2021). (21A05041) *Pag.* 34

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 29 aprile 2021.

Programma statistico nazionale 2020-2022 (articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 322/1989). (Delibera n. 38/2021). (21A04965) *Pag.* 35

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sanitario nazionale 2020 - Integrazione al riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 35/2021). (21A05108) *Pag.* 37

Corte dei conti

DELIBERA 21 luglio 2021.

Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 12/SEZAUT/2021/INPR). (21A04818) ... *Pag.* 47

DELIBERA 21 luglio 2021.

Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Delibera n. 13/SEZAUT/2021/INPR). (21A04819) *Pag.* 84

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 agosto 2021 (21A05109) *Pag.* 106

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 agosto 2021 (21A05110) *Pag.* 106

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 agosto 2021 (21A05111) *Pag.* 107

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 agosto 2021 (21A05112) *Pag.* 107

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 agosto 2021 (21A05113) *Pag.* 108



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118.

Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

Considerata, a tal fine, l'esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l'accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in materia di aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, in ragione della necessità di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 1939/2017 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione, al fine di consentire l'utilizzo tempestivo delle risorse economiche allocate sui capitoli di bilancio appositamente dedicati dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare una modifica temporanea al procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG), onde consentire il finanziamento di interventi urgenti finalizzati, oltre che, nell'immediato, al superamento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'adeguamento delle strutture e dei sistemi informatici e tecnologici connessi alla gestione della fase post-emergenziale, necessari a garantire la completa funzionalità delle amministrazioni della giustizia e dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E DI
RISANAMENTO AZIENDALE

Art. 1.

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.».

Art. 2.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Art. 3.

Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto

1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il



contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 4 e da un *curriculum vitae* oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione. Il *curriculum vitae* contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano designa il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Il responsabile accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi

dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata.

6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:

a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;

b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;

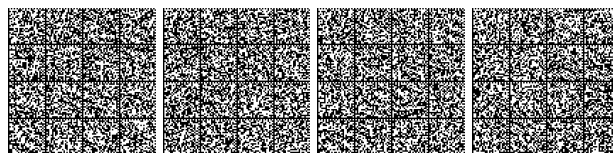
c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

7. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, la comunica il giorno stesso alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante. Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.

8. La commissione decide a maggioranza. Ai suoi membri non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente.

10. Per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 700.000 per



l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti

1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.

2. L'esperto opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2, può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.

5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

Art. 5.

Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.

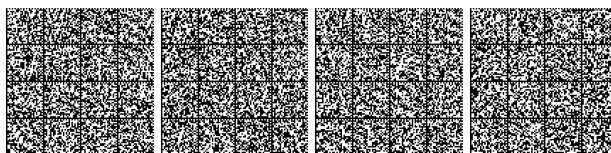
3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;

b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;



e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

4. L'esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. Non possono essere assunti più di due incarichi contemporaneamente.

5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.

7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1. L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.

8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti.

Art. 6.

Misure protettive

1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.

2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera d).

3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

5. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

Art. 7.

Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.

2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;



c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

d) un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;

e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

f) il nominativo dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.

4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale prov-

vede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

Art. 8.

Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile

1. Con l'istanza prevista dall'articolo 6, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Art. 9.

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Quando sussiste probabilità di insolvenza l'imprenditore gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.

2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

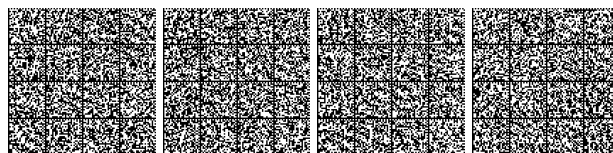
5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6.

Art. 10.

Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile.

2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 11.

Conclusione delle trattative

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).

2. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-*bis*, 182-*septies* e 182-*no-*

vies del regio decreto n. 267 del 1942. La percentuale di cui all'articolo 182-*septies*, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

3. L'imprenditore può, in alternativa:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942;

b) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;

c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 12.

Conservazione degli effetti

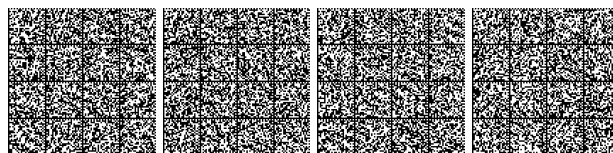
1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18.

2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 66 e 67 del regio decreto n. 267 del 1942, se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 10.

4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, e 217 del regio decreto n. 267 del 1942 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 10.



Art. 13.

Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese

1. Ai fini del presente articolo, costituisce gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata:

a) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;

b) dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

2. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, la sede legale nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 2, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 3.

3. L'istanza è presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.

4. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 3, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 5, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

5. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3.

6. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.

7. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.

8. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

9. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

10. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ovvero accedere separatamente alle soluzioni di cui all'articolo 11.

Art. 14.

Misure premiali

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo



deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *c)*, o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-*ter*, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15.

Segnalazione dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Art. 16.

Compenso dell'esperto

1. Il compenso dell'esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

- a)* fino a euro 100.000,00, il 5,00%;
- b)* da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25%;
- c)* da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80%;
- d)* da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43%;
- e)* da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00 lo 0,10%;
- f)* da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025%;
- g)* da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008%;
- h)* sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,01, lo 0,002%.

2. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.

3. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 2, come di seguito indicato:

a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50, il compenso è aumentato del 25%;

b) se il numero dei creditori e delle parti interessate è superiore a 50, il compenso è aumentato del 35%;

c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5, il compenso è ridotto del 40%;

d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10%.

4. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, tuttavia all'esperto spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 8.

5. Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 5, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 11, comma 1, o è predisposto un piano attestato di risanamento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*.

6. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 5.

7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

8. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

9. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

10. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma del n. 1 dell'articolo 633 del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

11. Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.



12. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Art. 17.

Imprese sotto soglia

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

2. L'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del presente decreto, all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 5, comma 1, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto è affidato il compito di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto e, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.

4. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'articolo 182-*octies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera *d)*;

c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.

5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.

6. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.

8. Il compenso dell'esperto è liquidato dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che lo ha nominato.

Art. 18.

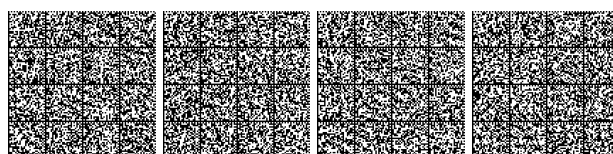
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. Tra il



giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 186 e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

Art. 19.

Disciplina della liquidazione del patrimonio

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 18 comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Art. 20.

Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le parole «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione»;

b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.»;

c) all'articolo 182-bis, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.»;

d) all'articolo 182-quinquies:

1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.»;

2) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato



della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.”;

e) l'articolo 182-septies è sostituito dal seguente:

«Art. 182-septies (*Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*). — La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano

estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.»;

f) dopo l'articolo 182-septies sono inseriti i seguenti:

«Art. 182-octies (*Convenzione di moratoria*). — La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite;

d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).

In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.

Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.



Art. 182-*novies* (*Accordi di ristrutturazione agevolati*). — La percentuale di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:

a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma, lettere a) e b);

b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-*bis*, sesto comma.

Art. 182-*decies* (*Coobbligati e soci illimitatamente responsabili*). — Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.

Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.»;

g) all'articolo 186-*bis*, secondo comma, lettera c), le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

h) all'articolo 236, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), si applicano ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.

Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

1. All'articolo 9, comma 5-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 22.

Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

Art. 23.

Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata

1. Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.

2. L'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

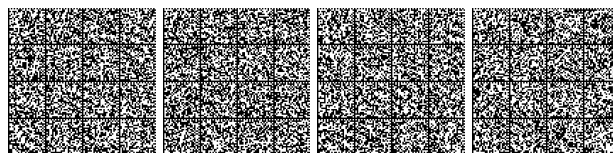
Capo II

ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 24.

Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria

1. Al fine di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 20 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato al presente decreto. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso



dell'anno 2021 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2022, delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 704.580 per l'anno 2022, di euro 1.684.927 per l'anno 2023, di euro 1.842.727 per l'anno 2024, di euro 1.879.007 per l'anno 2025, di euro 2.347.595 per l'anno 2026, di euro 2.397.947 per l'anno 2027, di euro 2.441.106 per l'anno 2028, di euro 2.491.457 per l'anno 2029, di euro 2.534.616 per l'anno 2030 e di euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2031. Al relativo onere si provvede per euro 704.580 per l'anno 2022 e per euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26.

Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia

1. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2019, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2020, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero

dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 27.

Disposizione transitoria

1. Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.

Art. 28.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 agosto 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

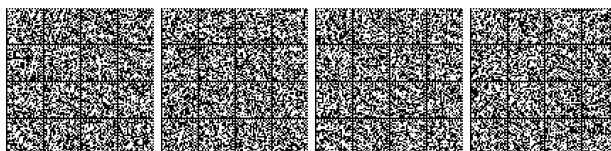
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA



Allegato
(articolo 24, comma 1)

Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.641
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	10.771



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 agosto 2021.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2021 - 12 gennaio 2022).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2021;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2021 al 12 gennaio 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2021

Il Ministro: FRANCO

21A05141

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 30 luglio 2021.

Modalità di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni relative alle violazioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Vista la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea»;

Visto, in particolare, l'art. 16 del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, e successive modificazioni, che, al comma 5-bis, dispone che «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3»;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)»;

Considerata la necessità di dare attuazione all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, come modificato dall'art. 30-*sexies* del decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di dare effettività al regime sanzionatorio, definendo le modalità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo art. 16, commi 1, 1-*bis*, 2 e 3;

Vista la proposta trasmessa dalla Commissione permanente per le gallerie, con nota n. 27328 del 16 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accertamento, di contestazione e di applicazione delle sanzioni relative alle violazioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

2. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezioni I e II, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto.

3. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) gestore: il gestore dell'infrastruttura di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;

b) ubicazione della galleria: il punto di ubicazione della galleria, sia ad unico fornice che a più fornici, geograficamente individuato in corrispondenza della progressiva chilometrica dell'imbocco della stessa, dal lato più prossimo all'inizio della strada.

Art. 2.

Individuazione dell'obbligato in solido

1. Il gestore della galleria, per il periodo di vigenza dell'atto concessorio, è obbligato in solido con l'autore della violazione.

Art. 3.

Atti di accertamento

1. Fermo restando l'accertamento delle violazioni da parte dei soggetti indicati dall'art. 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è svolto anche dai seguenti soggetti:

a) la commissione di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo;

b) l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA di cui al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) la direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, limitatamente agli aspetti riferibili agli obblighi dedotti in convenzione.

2. L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, coincide con l'esecuzione di un'attività ispettiva in galleria condotta dagli organi addetti al controllo. L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 16, commi 1, lettera b), 1-*bis*, 2 e 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'organo addetto al controllo di atti o documenti da cui è possibile evincere l'omissione dell'adempimento richiesto.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività funzionali all'accertamento delle violazioni, di cui all'art. 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, i soggetti che accertano violazioni possono avvalersi di organismi di certificazione di parte terza afferenti al settore della certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

4. Le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di accertamento sono considerate spese di procedimento, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, le spese stesse sono poste a carico dell'autore della violazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata legge.

5. Per le eventuali operazioni, di cui all'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono utilizzati laboratori indicati all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le relative spese sono liquidate secondo quanto previsto al comma 4.

Art. 4.

Contestazione delle violazioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la contestazione della violazione deve essere fatta in forma scritta, con atto conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.



2. Per le violazioni relative a condotte omissive del gestore o del responsabile della sicurezza previste dall'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, si considera come luogo in cui la violazione è stata commessa quello in cui è ubicata la galleria cui si riferisce l'omissione.

3. Per le gallerie composte da più fornicì, la violazione si intende riferita all'intera galleria.

4. La violazione prevista dall'art. 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, si considera commessa anche quando la mancata conformità riguarda una singola misura di sicurezza.

5. Ciascuna delle omissioni previste all'art. 16, comma 1, lettera b), comma 1-bis, comma 2, lettere a), b) e c), e comma 3 del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, dà luogo ad una violazione, anche qualora l'omissione riguardi il mancato adempimento di più obblighi o l'esercizio di più funzioni e mansioni previsti dalla medesima disposizione.

Art. 5.

Notificazione delle violazioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 14, commi 2 e 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni si effettua a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del gestore della galleria.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.

3. I termini per la notificazione di cui all'art. 14, comma 2, della citata legge n. 689 del 1981 decorrono dalla data dell'accertamento determinata ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 6.

Pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è effettuato mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 2172, art. 1, dello stato di previsione dell'entrata.

2. L'autore della violazione o l'obbligato in solido che ha provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta deve trasmetterne ricevuta all'ufficio da cui dipende l'organo che ha effettuato l'accertamento della violazione. In mancanza di ricezione della ricevuta, l'ufficio da cui dipende l'organo che ha effettuato l'accertamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il pagamento, trasmette il rapporto ed il verbale di contestazione all'autorità competente di cui all'art. 7 per l'adozione dei provvedimenti di competenza della medesima autorità.

Art. 7.

Trasmissione del rapporto e degli scritti difensivi

1. Per le violazioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo n. 264 del 2006, il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è trasmesso all'autorità competente di cui all'art. 16, comma 4, del citato decreto legislativo, nel cui territorio è situata la galleria cui si riferisce la violazione.

2. All'autorità di cui al comma 1 sono trasmessi gli scritti difensivi ed i relativi documenti allegati nonché le richieste degli interessati di essere sentiti personalmente ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 689 del 1981.

3. All'adozione dell'ordinanza-ingiunzione di cui dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, provvede in ogni caso l'autorità competente, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 264 del 2006, per il luogo in cui si trova la galleria cui si riferisce la violazione.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2608



VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

N° /20xx

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ alle ore _____ circa presso _____, i sottoscritti _____ (nome e cognome dei soggetti che hanno effettuato l'accertamento), in qualità di _____ (precisare qualifica) di _____ (denominazione ente e struttura di appartenenza), hanno verificato: _____ (c irco stanz iare l'accertamento eseguito facendo se necessario riferimento ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegati al verbale.)

CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

Visto quanto sopra si contesta a:

TRASGRESSORE Sig _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in Via/Piazza _____ in qualità di _____ Domiciliato per la carica: _____

Con **OBBLIGATO/I****IN SOLIDO** ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 689/1981 (se persona fisica)

Sig _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in Via/Piazza _____ in qualità di _____ Domiciliato per la carica: _____

(se persona giuridica) Ragione sociale _____, con sede legale in via / Piazza _____, Comune _____

L'aver commesso violazione di cui all'articolo _____ sanzionato dall'articolo _____ per aver _____ (specificare la motivazione della violazione).

MODALITÀ CONTESTAZIONE

- ☐ La suddetta violazione è stata contestata direttamente al trasgressore come prova la firma apposta in calce al presente verbale, del quale viene rilasciata copia.
- ☐ La suddetta violazione, contestata verbalmente al trasgressore, viene notificata a mezzo PEC..... in quanto sono stati necessari ulteriori accertamenti amministrativi.
- ☐ Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all'interessato, in quanto _____ si provvede alla notifica per mezzo PEC
- ☐ Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all'interessato, in quanto è stato necessario attendere i risultati analitici del prelievo effettuato, si provvede alla notifica per mezzo PEC

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Ai sensi della norma violata _____ (identificare l'omissione), il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € xxx,xx a € xxxx,xx.

Per la violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di € xxx,xx a cui devono essere aggiunte le spese di notificazione e di procedimento pari a € xxx,xx. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità di versamento di seguito indicate entro **60 giorni** dalla consegna/notificazione del presente verbale.

Modalità di versamento:

-

SCRITTI DIFENSIVI

E' facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido, ai sensi dell'art.18 della legge n.689/1981, di inviare entro **30 giorni** dalla consegna/notificazione del presente atto eventuali scritti difensivi in carta semplice e/o richiesta di essere ascoltato dal (*Dirigente competente – ufficio – indirizzo* _____), Responsabile del procedimento sanzionatorio.

Si da atto che, ferma restando la facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido di esercitare le previste facoltà di tutela, esaminati tali eventuali elementi difensivi, se del caso provvederà alla emissione dell'Ordinanza Ingiunzione di cui all'art. 18 della citata legge n. 689/1981, contenente l'importo esatto che dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto.

In applicazione della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, si informa che il responsabile del procedimento è il sig. _____ in qualità di _____ (*inserire indicazioni*)

Luogo, e data

Il trasgressore.....I Verbalizzanti(*soggetti accertatori*)

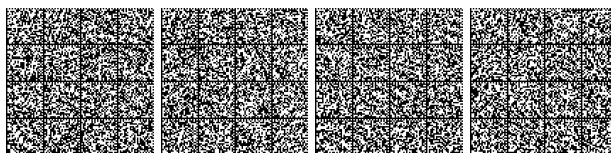
Allegati: (*eventuali*)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il giorno..... alle ore..... i sottoscritti soggetti accertatori _____, del _____ (*ente e struttura di appartenenza*) _____, dichiarano di aver eseguito la notifica del verbale n.....a mezzo di:

- ☐ spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato "atti giudiziari" con avviso di ricevimento, consegnato per la spedizione all'ufficio postale diidentificato dal timbro in calce.
- ☐ ufficiale giudiziario _____ (*riportare riferimento*),
- ☐ PEC all'indirizzo _____

Luogo Data, _____ I soggetti accertatori _____



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 del predetto regolamento, riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'art. 8-*quater* rubricato «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia», con il quale è istituito un fondo per la sua realizzazione con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 dell'11 giugno 2020, con il quale è stato approvato il «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia», ed in particolare l'art. 9 relativo al sostegno al reddito tramite interventi compensativi;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2020, n. 6703, recante «Individuazione dei criteri, priorità e procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020 sopracitato, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale fino ad un massimo di tre esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall'infezione *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia»;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativo all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8-*quater* della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del «Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia», rubricato al n. SA.56359(2020/XA);

Esaminata la proposta della Regione Puglia di declaratoria di eccezionalità dell'infezione della fitopatologia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di giunta regionale n. 1034 del 23 giugno 2021: *Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 nelle Province di Brindisi, Lecce e Taranto;

Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;



Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite dall'infezione di *Xylella fastidiosa* per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità delle infezioni di Xylella fastidiosa

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni:

Brindisi: infezioni di *Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nell'intero territorio provinciale;

Lecce: infezioni di *Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nell'intero territorio provinciale;

Taranto: infezioni di *Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di Avetrana, Fragagnano, Manduria, Maruggio, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torricella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A04959

DECRETO 6 agosto 2021.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 22 luglio 1985 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», ed approvato il relativo disciplinare di produzione;



Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP «Lacrime di Morro» o «Lacrime di Morro d'Alba»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lacrime di Morro» o «Lacrime di Morro d'Alba»;

Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 15 marzo 2021, presentata per il tramite della Regione Marche, su istanza del Consorzio Istituto marchigiano tutela vini, con sede in Jesi (AN), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lacrime di Morro» o «Lacrime di Morro d'Alba» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lacrime di Morro» o «Lacrime di Morro d'Alba»;

conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 14 giugno 2021, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lacrime di Morro» o «Lacrime di Morro d'Alba» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lacrime di Morro» o «Lacrime di Morro d'Alba», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 14 giugno 2021.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Lacrime di Morro» o «Lacrime di Morro d'Alba», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'articolo 1 sono comunicate, entro 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Lacrime di Morro» o «Lacrime di Morro d'Alba», di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2021

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
«LACRIMA DI MORRO» O «LACRIMA DI MORRO D'ALBA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

- «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;
- «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore;
- «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione d'origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» (anche nella tipologia superiore e passito): Lacrima minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatizzati, idonei alla coltivazione nella Regione Marche fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei Comuni di Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del Comune di Senigallia prospicienti il mare.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono essere quelle abituali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2200 in coltura specializzata.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento; è esclusa la forma a tendone.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, devono essere quelli generalmente usati nella zona.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 13 ton/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol.;

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 13 ton/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 10% vol.;

«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore: 10 ton/ha, titolo alcolometrico volumico naturale minimo 11,00% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

In deroga, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione interessata, può consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopraindicata, nel territorio della provincia di Ancona, ove si tratti di attività consolidata e preesistente.

Conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità del vino e la reputazione di un vitigno storicamente coltivato nella zona.

Fatta eccezione per la tipologia passito è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve provenienti da superfici vitate idonee alla produzione della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

La tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 21,00%.

La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento, ove previsto, è la seguente:

- «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 70%;
- «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore: 70%;

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 45%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per la tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore, ed il 50% per la tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllate per tutta la partita.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 15 dicembre dell'anno della vendemmia;

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 1° dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia;



«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore: dopo il 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»:

colore: rosso rubino carico;
odore: gradevole, intenso;
sapore: gradevole, morbido caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore:

colore: rosso rubino carico;
odore: gradevole, intenso;
sapore: gradevole, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito:

colore: rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato;
odore: caratteristico più o meno intenso;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui effettivo almeno 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l.
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

Per la tipologia di vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», l'immissione al consumo deve avvenire soltanto in recipienti di vetro di capacità non superiore a cinque litri.

Per le tipologie di vini «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito l'immissione al consumo deve avvenire soltanto in recipienti di vetro di capacità non superiore a tre litri; per queste tipologie sono vietate le chiusure a strappo e corona.

Art. 9.

Legame con l'ambiente

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica di produzione dei vini a DOC «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», nelle tre tipologie descritte all'art. 6 del presente disciplinare, comprende l'intera area amministrativa dei Comuni di Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, con esclusione delle aree di fondo valle e dei versanti delle colline del Comune di Senigallia prospicienti il mare e compresi tra il litorale e la sede autostradale.

Si tratta di un'area collinare non molto estesa, solcata dai fiumi Cesano, Nevola e Misa, che vanno a delimitare alcuni tratti della parte settentrionale, mentre il limite meridionale non si spinge fino al fiume Esino.

L'intera zona di produzione è situata a non più di 25 km di distanza dal mare Adriatico, che esercita una grande influenza sulle caratteristiche climatiche del territorio, di fatto abbastanza omogenee. L'altimetria varia in massima parte tra 50 e 200 m s.l.m., i rilievi sono poco elevati e le pendenze sono generalmente comprese tra il 2% e il 25%. Le esposizioni sono quasi equamente ripartite tra tutti i punti cardinali.

La presenza dell'ampio bacino idrico costituito dal mare Adriatico limita l'escursione termica tra il giorno e la notte e quella tra il mese più caldo e il mese più freddo dell'anno. La temperatura media del mese di gennaio è compresa tra 4 e 6°C, mentre quella del mese di Luglio si aggira sui 23-24°C. La disponibilità termica del territorio, valutata attraverso l'indice bioclimatico di Amerine e Winkler, si colloca mediamente tra 1800 e 2100 gradi giorno, valori ritenuti ottimali per la produzione di vini rossi. Durante i mesi di settembre ed ottobre le temperature minime dell'aria si mantengono generalmente sopra i 10°C. La temperatura media annua è di 13-15°C, mentre l'entità delle precipitazioni medie annue si aggira tra 700 e 800 mm.

Il clima dell'area è di tipo temperato (Classe C di Koppen) con estati calde.

La natura dei materiali geologici, substrato dei suoli agrari dell'area risulta relativamente omogenea, essendo rappresentata in massima parte da rocce pelitico-calcarenitiche o pelitico-argillose. Si tratta di litotipi facilmente alterabili e soggetti ad erosione idrica superficiale.

L'area di produzione mostra alcuni elementi tipici dell'agricoltura collinare marchigiana e un paesaggio agrario contrassegnato dalla presenza di vite, olivo e colture erbacee.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Dopo la caduta dell'Impero Romano, che aveva visto il diffondersi della coltivazione della vite e il commercio dei vini, come testimonia il ritrovamento in mare a Senigallia di anfore vinarie, le invasioni barbariche, la presenza dei Longobardi e le invasioni saracene dal mare, spinsero la popolazione del territorio interessato alla produzione degli attuali vini a denominazione d'origine «Lacrima di Morro d'Alba» o «Lacrima di Morro» ad erigere fortificazioni, destinate a divenire il fulcro di successivi insediamenti.

In questo territorio iniziò, a partire dal 900, l'«incastellamento» dei luoghi collinari, più facilmente difendibili dagli attacchi esterni; anche le vigne subirono una trasformazione e le alberate, diffuse in epoca romana, vennero sostituite da piccoli appezzamenti protetti da recinti dove la vite veniva spesso consociata con gli alberi da frutto.

In tale epoca l'importanza economica della viticoltura si ridusse, ma le vigne continuarono ad essere presenti negli «horti conclusi», spesso coltivate dai monaci per produrre il vino per le esigenze liturgiche. Le tecniche di coltivazione della vite messe a punto in epoca romana furono così affinate e tramandate negli ambienti monastici, che svolsero un ruolo importante di salvaguardia della cultura agricola del territorio.

Nell'età dei Comuni, le migliorate condizioni economiche portarono ad aumenti della popolazione e dei fabbisogni alimentari, contribuendo al recupero e al consolidamento del ruolo della viticoltura, che divenne un tratto distintivo del territorio.

Non si ha conoscenza da quando il vitigno Lacrima iniziò ad essere coltivato in quella che è la sua attuale area di elezione, ma sappiamo con precisione che la sua importanza e i suoi pregi erano già ben noti nel territorio regionale nella seconda metà del diciannovesimo secolo.

Infatti, nel volume «La esposizione ampelografica marchigiana-abruzzese tenuta in Ancona il settembre 1872 e studi sulla vite e sul vino della provincia anconitana» pubblicato nel 1873 è inserita la descrizione del vitigno Lacrima, condotta su diversi campioni di foglie e di grappoli



raccolti in differenti aree delle Marche, unitamente ai risultati dell'analisi chimico fisica dei vini monovarietali effettuata dal laboratorio del Regio Istituto tecnico di Ancona. La descrizione è ben dettagliata, riguarda i diversi organi della vite, le fasi fenologiche e il comportamento nei confronti delle malattie. Viene evidenziata la precocità di germogliamento, la presenza di una sensibile componente aromatica e si riporta un lusinghiero giudizio sul vino «Ottimo vino aromatico, atteso il grato profumo.».

Troviamo la descrizione di Lacrima anche nei Bollettini ampelografici e, date le caratteristiche di pregio e l'importanza di questo vitigno nella viticoltura della provincia di Ancona della seconda metà dell'800, non stupisce che Lacrima sia stata una delle tre varietà di viti coltivate nelle Marche ad essere inserita nel primo volume dell'Ampelografia italiana, pubblicato a Torino nel 1879, a cura del Comitato ampelografico centrale.

La descrizione di Lacrima riportata nell'Ampelografia italiana corrisponde perfettamente a quella della varietà che viene attualmente coltivata con questo nome nelle Marche, ma non concorda con quella che era stata precedentemente inserita dal Gallesio nella Pomona italiana, né corrisponde ad altri vitigni che portano lo stesso nome e che sono diffusi nelle aree meridionali del nostro paese.

Il Lacrima, quale vitigno antico e di grande pregio, ma di non facile coltivazione a causa della notevole precocità di germogliamento, ha visto un periodo di contrazione delle sue superfici coltivate durante la ricostituzione viticola del secondo dopoguerra, ma ha poi rafforzato la sua presenza nel territorio del Comune di Morro d'Alba (così denominato dal 1862 a partire dal suo antico nome romano) e in quello dei comuni limitrofi.

Il rinnovato interesse verso la coltivazione di Lacrima ed alle peculiari caratteristiche dei vini ottenuti ha quindi portato ad ottenere il riconoscimento della denominazione d'origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» nel 1985, che a sua volta ha dato ulteriore impulso allo sviluppo del territorio e al perfezionamento delle tecniche di gestione dei vigneti e di vinificazione delle uve.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La DOC «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è riferita a tre tipologie di vino rosso («base», «Superiore» e «Passito»), tutte ottenute da uve provenienti da vigneti aventi nella loro composizione ampelografica il vitigno Lacrima per almeno l'85%. I vini dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

Nello specifico le singole tipologie di vino si caratterizzano:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate, di colore rosso rubino intenso con notevoli ed evidenti sfumature violacee. Se consumato giovane si nota un delicato e caratteristico profumo di rosa. Con l'invecchiamento i toni passano invece ad un fruttato-floreale di fragola, ciliegia, more di rovo, mirtilli, viola e violetta;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» «Superiore»: ottima struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate, che conferiscono al vino carattere di pienezza di corpo, assenza di ruvidezza e buona longevità. Il prodotto presenta un colore rosso rubino con riflessi violetti, odore intenso con sentori fruttato-floreale di fragola, ciliegia, more di rovo, mirtilli, viola e violetta. Il sapore è secco ed armonico di giusto corpo;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» «Passito»: vino da dessert e da meditazione ben strutturato, di colore rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento, dall'odore caratteristico più o meno intenso e dal sapore armonico e vellutato, da secco a dolce in relazione al tenore di zuccheri residui.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L'interazione esistente tra i fattori ambientali (naturali ed umani) e le peculiari caratteristiche qualitative dei vini DOC «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è attestata da numerosi documenti (richiamati alla lettera A) riferiti alla millenaria storia vitivinicola del relativo territorio, che va dall'epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri.

In tali documenti è testimoniato come i saperi delle persone operanti in questo particolare territorio vitivinicolo, nel corso dei secoli, siano stati tramandati alle generazioni successive che li hanno elaborati e affinati, in particolare per quanto concerne: le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e di vinificazione delle uve, che sono state

oggetto di continuo miglioramento, attingendo anche alle nuove conoscenze derivanti dal progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini DOC «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del presente disciplinare.

Nell'ambito della storia più recente, a partire dagli anni '90, la ripresa della coltivazione del vitigno Lacrima e la specializzazione dei viticoltori hanno permesso l'espansione di impianti di trasformazione sul territorio di produzione, anche mediante capitalizzazioni esterne, che hanno contribuito allo sviluppo di un nuovo modello di vitivinicoltura.

Si tratta di realtà imprenditoriali basate sulla piccola e media proprietà, che, sebbene legate ai valori della tradizione rurale e al mantenimento della diversificazione produttiva, sono riuscite ad affacciarsi e ad entrare con determinazione sui mercati nazionali e internazionali.

L'area di diffusione del vitigno Lacrima è rimasta pertanto ristretta al territorio di produzione dei vini DOC in questione, a dimostrazione del profondo legame del vitigno con la popolazione agricola che ha saputo trovare i siti e le tecniche adatte alla sua coltivazione. Il Lacrima è, infatti, un vitigno non semplice da coltivare; in particolare il suo germogliamento in epoca precoce, esponendolo al rischio dei ritorni di freddo primaverile, rende cruciale il corretto collocamento dei vigneti e l'esclusione delle aree di fondovalle dove vanno a posizionarsi gli strati di aria fredda che scivolano lungo le pendici delle colline.

Le caratteristiche orografiche e climatiche dell'area di produzione dei vini DOC «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» (situata in una zona di bassa e media collina che risente dell'influsso mitigante del mare), contribuiscono a creare un ambiente arioso e luminoso, particolarmente adatto alla viticoltura.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni, che consente di immagazzinare nel suolo una discreta riserva idrica che, pur in presenza di modeste precipitazioni estive, permette alle viti di mantenersi in buona efficienza fisiologica e di sostenere un buon processo di maturazione delle uve.

A ciò si aggiunge che le temperature miti dei mesi di settembre e ottobre sono adatte ad un regolare decorso della maturazione delle uve.

Di conseguenza, l'interazione tra le caratteristiche del terreno e quelle del clima portano il vitigno Lacrima ad esprimere appieno le proprie potenzialità non solo in termini di accumulo zuccherino, ma anche per quel che riguarda la maturazione fenolica e la concentrazione di aromi primari.

Le bacche di Lacrima, provviste di una buccia spessa e ricca di polifenoli, possono talvolta fendersi a fine maturazione lasciando gocciolare (lacrimare) il succo in esse contenuto e da particolarità sembra derivare il nome della varietà.

Le uve di Lacrima, durante la fase di fermentazione, rilasciano antociani, tannini e sostanze aromatiche, tra cui il geraniolo, che conferisce il piacevole profumo di rosa.

In sintesi, le complesse interazioni tra caratteristiche del terreno, elementi del clima ed i fattori umani, quali le tradizionali tecniche colturali ed enologiche, portano a modulare il decorso della maturazione delle uve di Lacrima, che vengono raccolte a diversi livelli di maturazione e con caratteristiche chimico-fisiche adeguate alle differenti tipologie di vini, consentono poi di ottenere i vini DOC le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del presente disciplinare.

In particolare:

nel caso della tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», il mantenimento delle rese in uva attorno ai limiti massimi di 13 t/ha, ottenuto adottando le opportune tecniche di gestione del vigneto messe a punto durante il lungo periodo di coltivazione del vitigno nell'area di produzione, consente di produrre un vino rosso di qualità con caratteristica ed intensa emanazione di profumi e buona struttura;

nel caso della tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» «Superiore» il mantenimento delle rese in uva al di sotto di 10 t/ha, ottenuto affinando e perfezionando le tecniche di gestione del vigneto messe a punto durante il lungo periodo di coltivazione del vitigno nell'area di produzione, consente di produrre vini di ottima struttura e di titolo alcolimetrico più elevato rispetto alla tipologia base;

nel caso della tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» «Passito» poggia le sue basi sulla tecnologia di vinificazione nota come governo alla toscana, che consisteva nell'impiegare per la rifermentazione uve con maggiore concentrazione in zuccheri ottenute lasciando ad appassire per alcuni mesi in locali asciutti grappoli uniti a



coppie ed appesi. Le coppie di grappoli in esubero, se vinificate da sole, permettevano di ottenere un vino passito usato prima come medicamento, poi diffuso ed apprezzato dal mercato.

Successivamente al riconoscimento della DOC dei vini «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», la storia recente è caratterizzata da un'evoluzione positiva della denominazione stessa, segnata dall'impianto di nuovi vigneti e dall'affermazione di aziende di piccola e media dimensione, che vedono spesso seconde e terze generazioni proseguire nel solco della tradizione, ma in una prospettiva di mercato internazionale.

La sempre maggiore professionalità degli operatori, che hanno tratto vantaggio dalla vocazionalità dell'ambiente e dalle peculiarità del vitigno, rappresenta il tratto fondamentale che ha contribuito ad accrescere il livello qualitativo e la rinomanza dei vini DOC «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», unici nel panorama italiano.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l., via Venti Settembre n. 98/G - 00187 Roma.

La società Valoritalia è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistemica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione/Denominazioni:

Lacrima di Morro (it);

Lacrima di Morro d'Alba (it).

2. Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta.

3. Categorie di prodotti vitivinicoli:

1. Vino.

4. Descrizione dei vini:

1. Lacrima di Morro, o Lacrima di Morro d'Alba.

Breve descrizione testuale:

i vini DOP Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba sono caratterizzati da colore rosso rubino, odore gradevole ed intenso, sapore gradevole, morbido caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;

Gli altri parametri analitici CE non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'U.E. e nazionale.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

—

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

—

acidità totale minima:

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico.

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

2. Lacrima di Morro superiore o Lacrima di Morro d'Alba superiore.

Breve descrizione testuale:

i vini DOP Lacrima di Morro superiore o Lacrima di Morro d'Alba superiore sono caratterizzati da colore rosso rubino carico, odore gradevole, intenso, sapore gradevole, morbido caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Gli altri parametri analitici CE non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'U.E. e nazionale.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

—

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

—

acidità totale minima:

4,50 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

3. Lacrima di Morro passito o Lacrima di Morro d'Alba passito

Breve descrizione testuale:

i vini DOP Lacrima di Morro passito o Lacrima di Morro d'Alba passito sono caratterizzati da colore rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato, odore caratteristico, intenso, sapore armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui effettivo almeno 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

Gli altri parametri analitici CE non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa dell'U.E. e nazionale.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.):

—

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.):

—

acidità totale minima: 4,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico.

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 25

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

4. Pratiche di vinificazione

Pratiche enologiche specifiche:

—

Rese massime:

a. Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba:

13,000 chilogrammi di uve per ettaro;

b. Lacrima di Morro superiore o Lacrima di Morro d'Alba superiore:

10,000 chilogrammi di uve per ettaro;

c. Lacrima di Morro passito o Lacrima di Morro d'Alba passito:

13,000 chilogrammi di uve per ettaro.

5. Zona geografica delimitata:

la zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini DOP Lacrima di Morro, o Lacrima di Morro d'Alba ricade nella provincia di Ancona e comprende tutto il territorio dei Comuni di Morro



d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del Comune di Senigallia prospicienti il mare compresi tra il litorale e la sede autostradale.

6. Varietà principale/i di uve da vino:

Lacrima N.

7. Descrizione del legame/dei legami:

Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba

La zona di produzione dei vini DOP Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba ha una storia vitivinicola millenaria, testimoniata da numerosi scritti documenti antichi e reperti archeologici. La descrizione ampelografica del vitigno Lacrima è presente già in diversi scritti del XVIII secolo. L'influenza dell'uomo è stata di primaria importanza sia nella scelta del vitigno da coltivare, sia nell'evoluzione delle tecniche agronomiche ed enologiche. Le particolarissime ed uniche caratteristiche organolettiche dei vini DOP Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba sono il risultato dell'interazione tra i suddetti fattori umani e i fattori naturali del territorio.

8. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti).

Annata di produzione delle uve

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

nella etichettatura dei vini DOP «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore, «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Confezionamento, contenitori e divieto di alcuni sistemi di tappatura.

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

per la tipologia di vino «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» di cui all'art. 1 e sino a cinque litri, l'immissione al consumo deve avvenire soltanto in recipienti di vetro di capacità non superiore a cinque litri.

Per le tipologie di vini «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore e «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito l'immissione al consumo deve avvenire soltanto in recipienti di vetro di capacità non superiore tre litri; per queste tipologie sono vietate le chiusure a strappo e corona.

21A04960

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «Minerva società cooperativa in sigla Minerva soc.coop.», in Castel Maggiore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale n. 41/2009 del 27 marzo 2009, con il quale la società cooperativa «Minerva società cooperativa in sigla Minerva soc.coop.», con sede in Castel Maggiore (BO) (codice fiscale 03926250378), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Claudio Mengoli, l'avv. Roberto Mantovano e il dott. Marco Fantone;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2021, n. 243/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale n. 41/2009 del 27 marzo 2009 per la durata di sei mesi dalla data, del medesimo decreto;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa del 27 luglio 2021 del commissario nominato in sostituzione del dott. Marco Fantone in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* da parte del dott. Marco Fantone nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre la revoca del provvedimento di sospensione suddetto;

Ritenuto, altresì, necessario procedere in via d'urgenza alla revoca del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine a suo tempo concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 75 del decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Marco Fantone, essendo attualmente in carica il dott. Claudio Mengoli e l'avv. Roberto Mantovano;



Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 21 luglio 2021, n. 243/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con precedente decreto ministeriale per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto, è revocato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990.

Art. 2.

Il decreto ministeriale del 27 marzo 2009, n. 41/2009 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore della società cooperativa «Minerva società cooperativa in sigla Minerva soc.coop», con sede in Castel Maggiore (BO), nell'ambito di un organo collegiale liquidatorio; pertanto, il dott. Marco Fantone è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04973

DECRETO 6 agosto 2021.

Revoca del commissario liquidatore della «Società cooperativa Fiorentina Multiservizi», in Firenze.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale n. 248/2008 del 26 novembre 2008, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Fiorentina Multiservizi», con sede in Firenze (FI) (codice fiscale 00393930482), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Marco Galletti, il dott. Marco Fantone e il dott. Salvatore Adamo;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2021, n. 240/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con decreto ministeriale n. 248/2008 del 26 novembre 2008 per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto;

Considerato che dall'esame della prima relazione informativa del 27 luglio 2021 del commissario nominato in sostituzione del dott. Marco Fantone in una procedura di scioglimento per atto dell'autorità, sono emersi fatti rilevanti, che evidenziano gravi comportamenti e azioni di *mala gestio* da parte del dott. Marco Fantone nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ritenuto il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista;

Ritenuto necessario dover disporre la revoca del provvedimento di sospensione suddetto;

Ritenuto, altresì, necessario procedere in via d'urgenza alla revoca del dott. Marco Fantone dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata, anche al fine di scongiurare il reiterarsi di tali situazioni in altre procedure affidate al predetto commissario;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di non procedere a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato, valutate le particolari esigenze di celerità del procedimento derivanti dalla sopra rappresentata necessità, nonché in considerazione del fatto che nel termine a suo tempo concesso il commissario non ha presentato le proprie controdeduzioni all'avvio del procedimento di sospensione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 12, comma 75 del decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di non procedere alla sostituzione del dott. Marco Fantone, essendo attualmente in carica il dott. Marco Galletti e il dott. Salvatore Adamo;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 21 luglio 2021, n. 240/2021, con il quale il dott. Marco Fantone è stato sospeso dall'incarico conferito con precedente decreto ministeriale per la durata di sei mesi dalla data del medesimo decreto, è revocato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990.

Art. 2.

Il decreto ministeriale del 26 novembre 2008, n. 248/2008 è revocato nella parte relativa alla nomina del dott. Marco Fantone quale commissario liquidatore



della società cooperativa «Società cooperativa Fiorentina Multiservizi», con sede in Firenze (FI), nell'ambito di un organo collegiale liquidatorio; pertanto, il dott. Marco Fantone è revocato dall'incarico conferitogli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A04974

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tadalafil Tecnigen», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/926/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

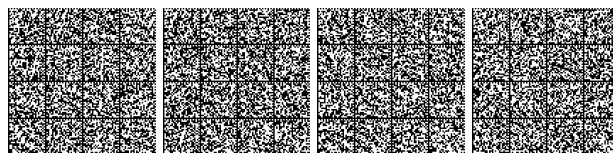
Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;



Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 554/2019 del 2 aprile 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 93 del 19 aprile 2019, con la quale la società Tecnigen S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Tadalafil Tecnigen» (tadalafil) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita Sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)» (PT/H/2019/001-004/DC);

Vista la domanda presentata in data 27 febbraio 2021 con la quale la società Tecnigen S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, dalla classe «C(nn)» alla classe «C» della suddetta specialità medicinale «Tadalafil Tecnigen» (tadalafil), relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. numeri 046017012, 046017024, 0460170236, 046017048, 046017051, 046017063 e 046017075;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 6, 7, 8 e 9 aprile 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TADALAFIL TECNIGEN (tadalafil), nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 046017012 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 046017024 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 0460170236 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 046017048 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 046017051 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 046017063 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C»;

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 046017075 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tadalafil Tecnigen» (tadalafil), è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tadalafil Tecnigen» (tadalafil), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05038



DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stilnox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/927/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle Finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

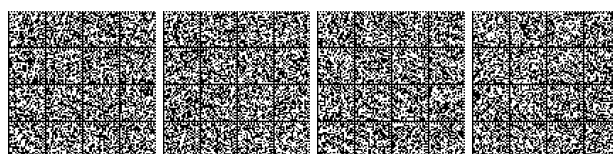
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la determina IP n. 159/2021 del 24 febbraio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 56 del 6 marzo 2021 con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Stilnox» (zolpidem) e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 20 maggio 2021 con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe «C(nn)» alla classe «C» del medicinale «Stilnox» (zolpidem) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 041674045;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9 e 12 luglio 2021;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale STILNOX (zolpidem) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 041674045 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Stilnox» (zolpidem) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05039

DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sodio cloruro con Potassio cloruro monico», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/928/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute,

di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento Ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;



Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 ("Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata"), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 150/2017 dell'8 novembre 2017 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio cloruro e Potassio cloruro monico», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 281 del 1° dicembre 2017;

Vista la domanda presentata in data 6 maggio 2021 con la quale la società Monico S.p.a. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Sodio cloruro con Potassio cloruro monico» (sodio cloruro e potassio cloruro);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;

Visti gli atti d'ufficio,

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SODIO CLORURO CON POTASSIO CLORURO MONICO (sodio cloruro e potassio cloruro) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

confezioni e numeri di A.I.C.:

«0,9% + 0,3% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 044908010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,9% + 0,3% soluzione per infusione» 1 sacca PP da 500 ml - A.I.C. n. 044908022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,9% + 0,3% soluzione per infusione» 1 sacca PP da 1000 ml - A.I.C. n. 044908034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,9% + 0,6% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 044908046 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,9% + 0,6% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 044908059 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,9% + 0,6% soluzione per infusione» 1 sacca PP da 500 ml - A.I.C. n. 044908061 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,9% + 0,6% soluzione per infusione» 1 sacca PP da 1000 ml - A.I.C. n. 044908073 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,9% + 0,9% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 044908085 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sodio cloruro e Potassio cloruro monico» (sodio cloruro e potassio cloruro) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sodio cloruro e Potassio cloruro monico» (sodio cloruro e potassio cloruro) è la seguente:

medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05040



DETERMINA 9 agosto 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sodio bicarbonato S.A.L.F.», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/929/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA V&A n. 959/2013 dell'11 giugno 2013 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio bicarbonato S.A.L.F.», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 152 del 1° luglio 2013;

Vista la domanda presentata in data 29 aprile 2021 con la quale la società S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Sodio bicarbonato S.A.L.F.» (sodio bicarbonato);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;

Visti gli atti d'ufficio;



Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SODIO BICARBONATO S.A.L.F. (sodio bicarbonato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione e numero di A.I.C.:

«8,4% soluzione per infusione» 15 sacche in PVC free da 500 ml - A.I.C. n. 030724191 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sodio bicarbonato S.A.L.F.» (sodio bicarbonato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sodio Bicarbonato S.A.L.F.» (sodio bicarbonato) è la seguente:

medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 agosto 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A05041

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

DELIBERA 29 aprile 2021.

Programma statistico nazionale 2020-2022 (articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 322/1989). (Delibera n. 38/2021).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT), ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e in particolare:

l'art. 7, comma 1, come modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui, tra l'altro, «È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'art. 13»;

l'art. 13, commi 2, 3 e 4, come modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lettera b) del citato decreto-legge n. 101 del 2013; concernente il Programma statistico nazionale (di seguito PSN) e la sua procedura di approvazione;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, tra l'altro, definisce e amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, l'allegato A.3, recante



«Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei dati personali, del 27 aprile 2016;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica, di seguito ISTAT, del 12 febbraio 2021 - n. 675303/21, acquisita con protocollo DIPE-0000780-A- del 15 febbraio 2021, con cui il presidente dell'Istituto ha chiesto a questo Comitato l'approvazione del Programma statistico nazionale 2020-2022, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria, comprensiva della delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) del 21 novembre 2019;

Considerato il parere favorevole della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 15 gennaio 2020 (parere 1/CU), nel quale oltre ad esprimere apprezzamento per l'avvio di un percorso verso una maggiore fruibilità dell'*output* della statistica ufficiale, che sempre più spesso implica un utilizzo congiunto di indagini dirette ed acquisizione da fonti amministrative e statistiche, si auspica l'avvio di una riflessione congiunta su possibili ulteriori sviluppi del PSN, in termini sia di armonizzazione delle classificazioni utilizzate, sia nelle modalità tecniche di acquisizione dei dati che nei modelli di collaborazione sottostanti ai processi di produzione statistica, nonché di razionalizzazione dei contenuti;

Considerato il parere favorevole dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (COGIS), espresso nella seduta del 22 giugno 2020, nel quale, «esprime apprezzamento per l'organicità e la struttura complessiva del Piano, che evidenzia con chiarezza la presenza di una visione strategica volta a trasformare profondamente la produzione statistica ufficiale in linea con le migliori prassi e tendenze a livello internazionale». «Riconosce altresì l'elevata qualità della produzione statistica ufficiale, e in particolare modo di quella, molto significativa nell'economia complessiva del Piano, volta a soddisfare le norme statistiche dell'Unione europea e pertanto soggetta all'azione di monitoraggio della qualità anche da parte dell'EUROSTAT». «Apprezza lo sforzo di maggiore coordinamento nell'ambito del SISTAN, evidente anche per la presenza di progetti coordinati tra i vari enti o di studi volti a valutare e accrescere la coerenza tra progetti simili condotti da enti diversi». «Raccomanda la prosecuzione e l'intensificazione degli sforzi in tal senso». «Auspica un maggiore impegno anche in direzione dell'elaborazione di indicatori congiunturali articolati per territorio, ancora non sufficienti a consentire un adeguato monitoraggio del ciclo nelle diverse aree del Paese, soprattutto a fronte delle esigenze dettate dalla presente grave fase recessiva». «Raccomanda un'intensificazione degli sforzi per assicurare la migliore tempestività nella diffusione dei dati, anche nei formati maggiormente dettagliati e disaggregati»;

Considerato che, nella seduta del 10 dicembre 2020, il Garante per la protezione dei dati personali, di seguito Garante, nell'esprimere parere favorevole sullo schema

di PSN 2020-2022 (parere n. 261/2020), rileva comunque la persistenza di talune criticità e avverte l'Istituto che il PSN debba «Essere modificato, preferibilmente già a partire dai prossimi aggiornamenti, anche secondo una logica di gradualità, al fine di potersi pervenire per la prossima programmazione triennale (2023-2025) a un documento maggiormente in linea con la rinnovata disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali», e che inoltre «L'Ufficio del Garante si è reso disponibile a collaborare con i corrispondenti Uffici dell'Istituto per l'individuazione di formulazioni che rendano i prospetti informativi dei lavori statistici inseriti nei PSN più chiari e coerenti con il rinnovato quadro normativo in materia di protezione dei dati personali e che a tale riguardo l'Istituto si è impegnato formalmente a trasmettere una proposta di revisione da adottare a partire dal 2023-2025»;

Preso atto che l'ISTAT, con nota acquisita con protocollo DIPE-0000780-A del 15 febbraio 2021, dichiara di aver avviato una riforma organica del programma già a partire dal triennio 2020-2022, che troverà piena realizzazione nel successivo triennio 2023-2025; che, con riferimento ai lavori che trattano dati personali, è in corso un adeguamento progressivo alle richieste dell'Autorità nell'ambito della costante collaborazione istituzionale con gli uffici del Garante stesso; che, in riferimento ai lavori elencati nell'appendice H, con i provvedimenti n. 10 del 23 gennaio 2020, n. 39460 del 22 ottobre 2020 e n. 270 del 17 dicembre 2020, alcuni dei lavori che risultavano provvisoriamente sospesi all'inizio dell'*iter* di approvazione del Programma in oggetto sono stati nel frattempo autorizzati;

Considerato che il PSN costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del SISTAN, in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello nazionale e a livello comunitario, tenendo, altresì, conto del trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali, e che va ribadita l'esigenza di sviluppare qualitativamente e quantitativamente l'informazione statistica, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del SISTAN di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989;

Considerata l'opportunità che l'ISTAT prosegua, ad ogni approvazione del PSN e suo successivo aggiornamento, ad analizzare i costi delle attività programmate, comprese quelle svolte dagli altri soggetti del SISTAN che partecipano al programma;

Considerato che il PSN 2020-2022 prevede la realizzazione nel 2020 di ottocentoventuno lavori, di cui trecentosedici di competenza diretta dell'ISTAT e quattrocenotonovantacinque a carico degli altri enti componenti il SISTAN;

Considerato che le spese per l'attuazione dell'annualità 2020 sono state stimate in 212,7 milioni di euro - a fronte dei 214,9 milioni previsti per il 2019 - di cui 182,6 milioni di euro per i soli lavori di competenza dell'ISTAT, circa 30,1 milioni di euro a carico degli altri soggetti del SISTAN e la stima della spesa prevista per i censimenti per l'anno 2020 è, complessivamente, pari a 96,1 milioni di euro;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2020, con cui viene approvata la deliberazione del 6 novembre 2019, del Consiglio dell'ISTAT di adozione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022;

Considerato che con nota DIPE-0001527-P-25/03/2021 sono state richieste delucidazioni in merito alle coperture finanziarie relative all'anno 2020, in particolare in merito alle attività censuarie previste nel 2020, così come indicate negli allegati al PSN, nonché rassicurazioni in merito alla copertura delle spese che si intendono effettuare negli anni 2021 e 2022;

Considerato che l'ISTAT, con nota protocollo n. 1102373/21 del 7 aprile 2021, ha risposto fornendo ampie rassicurazioni in merito alle suddette coperture, finanziate oltre che con le economie di spesa conseguite negli anni 2018 e 2019, con le risorse di cui all'art. 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», rivedendo in parte le previsioni formulate nell'allegato alla citata nota protocollo DIPE-0000780-A del 15 febbraio 2021, rendendole coerenti con il bilancio di previsione di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2020;

Considerato che l'attuazione del PSN 2020-2022 non comporta in ogni caso, sulla base dei citati chiarimenti forniti dall'ISTAT, maggiori oneri per il bilancio dello Stato, trovando copertura nello stanziamento previsto dal bilancio di previsione per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» pari a 231,9 milioni di euro per il 2020, 236,9 milioni per il 2021 e 211,9 milioni per il 2022 e dall'art. 1, comma 237, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la nota DIPE-1866-P del 15 aprile 2021, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente e, quale unica prescrizione, che l'amministrazione proponente proseguiva «La collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di superare le criticità da quest'ultimo evidenziate con il citato parere n. 261 del 10 dicembre 2020, e a conformarsi alla limitazione dell'indagine ALM-00003»;

Su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica, n. 675303/21 del 12 febbraio 2021, acquisita con protocollo DIPE-0000780-A del 15 febbraio 2021;

Delibera:

1. È approvato il Programma statistico nazionale 2020-2022, la cui esecuzione, resta, dal punto di vista finanziario, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

2. Il Comitato invita l'Istituto:

a) a proseguire nelle attività di consolidamento e miglioramento, anche in termini di qualità e tempestività, della produzione statistica ufficiale;

b) a proseguire nel lavoro di rinnovamento ed efficientamento della produzione statistica, per renderla maggiormente aderente a specifiche indicazioni definite in sede normativa sovranazionale, nazionale e locale, in particolare rendendo disponibili indicatori territoriali anche al fine di poter valutare gli effetti degli interventi a livello locale e in un'ottica di sviluppo sostenibile;

c) a proseguire nella collaborazione con il Garante della protezione dei dati personali al fine di pervenire, entro la prossima programmazione triennale (2023-2025), a un documento maggiormente in linea con la rinnovata disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1105

21A04965

DELIBERA 29 aprile 2021.

Fondo sanitario nazionale 2020 - Integrazione al riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 35/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal Comitato per la programmazione economica (di seguito CIPE), oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS), su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, oggi CIPESS, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche SSN) basato sulla capacità fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del SSN concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del SSN;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario» e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale *standard* e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali nel settore sanitario;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'art. 15, comma 23, il quale fissa, in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del SSN, l'entità della quota premiale introdotta dal richiamato art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011;

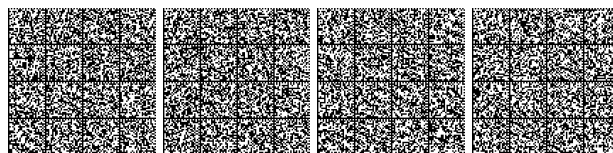
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 560, il quale dispone che «a decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti: a) dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, recante «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore

degli hanseniani e loro familiari»; b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, recante «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»; c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, recante «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»; d) dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»; e) dall'art. 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante «Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale»;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il Bilancio triennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, commi 446 e 447, con i quali si dispone rispettivamente che: a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796, e che «ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del SSN in relazione all'emergenza COVID-19» e, in particolare, l'art. 17 il quale dispone che «per l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2, 5, e 8 è autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fab-



bisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate le risorse di cui al presente comma»;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 13 marzo 2020, di ripartizione fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto rilevate per l'anno 2019, della spesa complessiva di 660 milioni di euro autorizzata dall'art. 17 del sopracitato decreto-legge n. 14 del 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (c.d. «Cura Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 18, comma 1, il quale incrementa, per l'anno 2020, di 1.410 milioni di euro il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», il quale dispone che «i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14»;

Vista la delibera di questo Comitato del 14 maggio 2020, n. 20, con la quale è stato determinato in euro 117.407.200.000 il livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2020 con l'indicazione delle relative componenti di finanziamento, delle risorse vincolate incluse il finanziamento di specifici interventi e la ripartizione delle risorse tra le regioni e le Province autonome per il finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA);

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, per l'anno 2020, incrementa di 1.967.608.983 euro, il livello del finanziamento del SSN;

Visto l'art. 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale, per l'anno 2020, incrementa di ulteriori 478.218.772 euro, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per far fronte alle spese per il personale al fine di corrispondere in tempi brevi alle richieste di prestazioni ambulatoriali, di *screening* e di ri-

covero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed allo scopo di ridurre le liste di attesa;

Visto l'art. 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» il quale, per l'anno 2020, incrementa di 40 milioni di euro, quale quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, art. 8, dello stato di previsione dell'entrata, i fondi, di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge, destinati alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del SSN direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19;

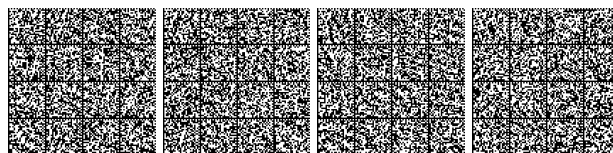
Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana partecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Viste le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancite nelle sedute del 31 marzo 2020 (Rep. atti n. 55/CSR), dell'8 aprile 2020 (Rep. atti n. 60/CSR), del 17 dicembre 2020 (Rep. atti n. 227/CSR) e del 15 aprile 2021 (Rep. atti n. 45/CSR) sulle proposte del Ministro della salute concernenti il riparto delle risorse rese complessivamente disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2020;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto del Ministero della salute del 22 gennaio 2021 n. 1196-P, concernente l'integrazione e la modifica del precedente piano di riparto approvato con la succitata delibera CIPE n. 20 del 2020 a seguito dell'incremento di euro 2.445.827.755, per il finanziamento del SSN 2020, recate dai citati decreti-legge 19 maggio 2020, n. 34 e 14 agosto 2020, n. 104, che determinano in euro 119.853.027.755 il livello delle disponibilità complessive per il finanziamento del SSN 2020;

Vista, altresì, la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto del Ministero della salute del 28 aprile 2021 n. 7223-P, concernente il riparto di euro 40 milioni di risorse aggiuntive di cui al citato art. 1, comma 413, della legge n. 178 del 2020, che determinano in euro 119.893.027.755 il livello delle disponibilità complessive per il finanziamento del SSN 2020;

Considerato, altresì, che la proposta trasmessa con nota del Capo di Gabinetto del Ministero della salute del 22 gennaio 2021 n. 1196-P prevede una rimodulazione della tabella C, allegata alla citata delibera CIPE n. 20 del 2020, concernente le fonti di finanziamento indistinto dei LEA in ragione della necessità di tener conto delle riduzioni intervenute con il decreto-legge n. 34 del 2020 sul gettito dell'IRAP, che hanno conseguentemente determinato variazioni compensative sui valori della compartecipazione IVA e del Fondo sanitario nazionale fermo re-



stando il livello complessivo del finanziamento indistinto già determinato con il precedente piano di riparto di cui alla citata delibera CIPE n. 20 del 2020;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera CIPE n. 82 del 2019 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota, prot. DIPE n. 2086-P del 29 aprile 2021, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 cui concorre ordinariamente lo Stato, ripartito con delibera di questo Comitato 14 maggio 2020, n. 20, è rideterminato in euro 119.893.027.755, a seguito dell'incremento di euro 2.485.827.755 a valere sulle risorse recate dai decreti-legge 19 maggio 2020, n. 34 e 14 agosto 2020, n. 104 e dall'art. 1, comma 413, della legge n. 178 del 2020, per il finanziamento degli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il dispositivo della citata delibera CIPE n. 20/2020, integrato e modificato in base alle richiamate proposte del Ministro della salute e trasmesse con nota del 22 gennaio 2021 n. 1196-P e nota del 28 aprile 2021 n. 7223-P viene modificato come segue:

1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2020 ammonta ad euro 119.893.027.755 ed è articolato nelle seguenti componenti di finanziamento:

a) euro 113.257.674.550 sono destinati al finanziamento indistinto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) incluse le quote relative: al finanziamento degli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica, alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e cura dei malati affetti dal morbo di Hansen, all'assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari e per lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie. Il finanziamento è assegnato e ripartito alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera, ed è comprensivo, tra l'altro, di euro 914.200.000 finalizzati da specifiche norme di legge alle seguenti finalità:

1. euro 50.000.000 per la cura della dipendenza del gioco d'azzardo;

2. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il SSN;

3. euro 200.000.000 finalizzate al finanziamento dei maggiori oneri a carico del SSN conseguenti alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari;

4. euro 186.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV);

5. euro 150.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN;

6. euro 25.200.000 per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;

7. euro 49.000.000 per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie;

8. euro 185.000.000 per la copertura di parte del minor gettito derivante dalla soppressione del così detto *superticket*, ai sensi dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge n. 160 del 2019;

b) euro 1.989.714.256 sono vincolati alle seguenti attività:

1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma è ripartita, assegnata e/o accantonata con delibera di questo Comitato, da adottarsi in data odierna;

2. euro 40.000.000 per la medicina veterinaria. Detta somma sarà erogata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218 recante «Misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;

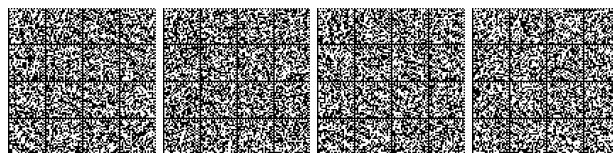
3. euro 48.735.000 per borse di studio triennali per i medici di medicina generale, relativamente alla terza annualità del triennio 2018-2021, alla seconda annualità del triennio 2019-2022 e alla prima annualità del triennio 2020-2023, sulla base della ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

4. euro 6.680.000 per attività di medicina penitenziaria, che saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della ripartizione riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

5. euro 165.424.023 per il finanziamento della medicina penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 3 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

6. euro 53.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sulla base della ripartizione riportata nella colonna 4 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

7. euro 170.000.000 per tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della diffusione del contagio da COVID-19 e favorendo l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (art. 103, comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020);



8. euro 5.000.000 destinati all'erogazione degli ausili, e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica (art. 104, comma 3-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020);

c) euro 3.615.827.755 sono finalizzati e già ripartiti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento degli interventi urgenti, adottati per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 secondo la seguente partizione:

1. euro 660.000.000 per le finalità di cui agli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2, 5, e 8 del decreto-legge n. 14 del 2020, ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020 citato nelle premesse;

2. euro 250.000.000 per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 - incentivi in favore del personale dipendente del SSN, ripartiti con la tabella A allegata al decreto medesimo;

3. euro 40.000.000 per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 - incentivi in favore del personale dipendente del SSN - recati dall'art. 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ripartiti come da proposta del Ministro della salute trasmessa con nota del 28 aprile 2021 n. 7223-P, riportata nella colonna 5 dell'allegata tabella D che costituisce parte integrante della presente delibera;

4. euro 100.000.000 per le finalità richiamate dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, ripartiti con la tabella A allegata al decreto medesimo;

5. euro 240.000.000 per le finalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 - potenziamento reti assistenza territoriale -, ripartiti con la tabella A allegata al decreto medesimo;

6. euro 160.000.000 per le finalità di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020 - potenziamento reti assistenza territoriale -, ripartiti con la tabella A allegata al decreto medesimo;

7. euro 1.256.633.983 per le finalità di cui all'art. 1, commi da 2 a 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, ripartiti con la tabella A allegata al decreto medesimo;

8. euro 430.975.000 per le finalità di cui all'art. 2, commi 6 lettera a), 5 terzo periodo e 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, ripartiti con la tabella C allegata al decreto medesimo;

9. euro 478.218.772 per le finalità di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 104 del 2020 ripartiti con la tabella B allegata al decreto medesimo;

d) euro 734.633.194 sono destinati al finanziamento delle seguenti attività e oneri di altri enti:

1. euro 10.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 5 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

2. euro 3.000.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del perso-

nale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 6 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

3. euro 265.993.000 per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 7 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

4. euro 123.130.194 per il concorso al finanziamento della Croce rossa italiana;

5. euro 2.000.000 per il finanziamento del Centro nazionale trapianti;

6. euro 173.010.000 per il concorso al finanziamento delle borse di studio agli specializzandi;

7. euro 2.500.000 per il pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti;

8. euro 50.000.000 per la formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

9. euro 105.000.000 per l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE», (art. 5, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);

e) euro 295.178.000 sono accantonati per essere ripartiti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2020, sullo schema del quale è stata sancita la prevista intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020 (Rep. atti n. 57/CSR).

2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione e per le province autonome, è indicato nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. Il riparto delle risorse aggiuntive complessivamente recate dalla decretazione d'urgenza di cui alle premesse e dall'art. 1, comma 413 della legge n. 178 del 2020, per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è indicato nella tabella D che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 29 aprile 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1160



TABELLA A

FSN 2020- RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	TOTALE INDISTINTO (Inclusa quota per gioco d'azzardo, quota proveniente dall'INAIL (art. 1, cc. 526 - 528, L. 145/2018) e quota Fondi contrattuali (art. 1, comma 435 L. 205/2017))	COMPENSAZIONI E RECUPERI PER MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE					TOTALE INDISTINTO POST MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE (Competenza)			
		Quota Fibrosi cistica ** (L.362/1999)	Quota per concorso a rimborso della spesa per acquisto di vaccini inclusi nel NPV (art. 1, c. 408, L. 232/2016)	Quota per concorso a rimborso o di oneri per processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN (art.1, c. 409, L. 232/2016)	Quota per il finanziamento degli oneri derivanti dal minor gettito a seguito dalla soppressione della c.d. Super ticket (articolo 1, commi 446 e 447, L. 160/2019)	COMPENSAZIONI PER MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE				
						COMPENSAZIONI PER MOBILITA' SANITARIA (Interregionale + "Bambino Gesù" + ACISOM)		Compensazioni per effetto di accordi in sede di Conferenza delle Regioni e delle P.A.	TOTALE POST MOBILITA' INTERREGIONALE E POST ACCORDI CONFERENZA REGIONI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (6)+(7)+(8)	(10)	(11) = (9)+(10)
PIEMONTE	8.302.483.204,68	377.534,63	13.698.488,26	11.047.167,95	17.823.380,00	-13.143.538,50	-343.410,82	8.331.942.826,20	-6.564.597,59	8.325.378.228,61
VALLE D'AOSTA	236.788.539,25		390.683,72	315.067,52	613.707,00	-5.146.883,87	-454.093,82	233.415.197,23	1.188.827,14	234.604.024,37
LOMBARDIA	18.763.416.816,75	823.471,69	30.956.261,35	24.986.339,80	36.154.388,00	18.656.319.277,60	-10.082.141,79	19.595.894.245,40	-15.412.101,18	19.580.482.144,22
P.A. BOLZANO	967.474.002,45		1.596.261,13	1.287.307,37	2.340.491,00	872.688.061,95	298.174,67	974.748.703,25	8.687.606,07	983.436.309,33
P.A. TRENTO	1.003.578.749,77		1.655.831,32	1.335.347,84	2.773.382,00	1.005.343.310,93	550.790,79	1.009.829.173,61	4.081.628,68	1.013.910.802,29
VENETO	9.178.455.928,69	414.422,70	15.143.778,99	12.212.725,00	19.514.543,00	9.228.741.986,39	1.830.581,99	9.366.652.664,63	5.548.897,39	9.372.201.562,02
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.327.282.981,35		3.839.846,20	3.096.650,16	4.567.542,00	2.338.787.019,71	-6.811.695,19	2.331.961.002,41	2.395.502,02	2.334.356.504,43
LIGURIA	3.022.093.141,66	132.341,43	4.986.232,00	4.021.154,84	6.454.613,00	3.037.687.482,93	-333.994,24	2.986.577.037,87	-441.330,85	2.986.135.707,02
EMILIA ROMAGNA	8.407.489.467,89	326.120,62	13.871.740,89	11.186.887,81	23.202.221,00	8.456.076.438,22	-3.102.889,72	8.780.095.454,43	8.184.885,89	8.788.280.340,32
TOSCANA	7.101.022.924,80	294.686,30	11.716.166,93	9.448.521,72	14.592.509,00	7.137.074.806,54	-4.637.232,82	7.276.355.596,35	2.602.068,35	7.278.957.664,69
UMBRIA	1.679.741.552,26	69.955,04	2.771.450,34	2.235.040,60	4.132.532,00	1.688.950.530,25	1.906.322,69	1.678.574.273,83	2.084.896,01	1.680.559.169,83
MARCHE	2.889.718.514,96	141.418,06	4.767.823,37	3.845.019,01	4.468.492,00	2.902.941.267,61	-1.491.383,90	2.868.573.139,81	-1.153.515,36	2.867.419.624,45
LAZIO	10.910.643.967,10	481.498,06	18.001.762,19	14.517.550,16	15.450.079,00	10.958.084.856,51	2.284.255,59	10.728.385.219,22	-7.467.603,30	10.720.917.525,91
ABRUZZO	2.468.614.653,53	106.992,93	4.073.033,16	3.284.704,16	3.603.666,00	2.479.683.089,78	4.170.140,21	2.378.844.541,24	-1.509.992,69	2.377.334.548,55
MOLISE	578.536.241,26	23.404,68	954.542,36	769.792,23	581.126,00	600.845.106,52	-1.157.156,53	614.541.330,31	-309.686,49	614.231.743,82
CAMPANIA	10.486.151.030,23	467.436,58	17.301.379,99	13.952.725,79	8.218.342,00	10.526.080.914,62	3.013.553,81	10.175.337.386,84	-6.260.358,48	10.169.077.028,36
PUGLIA	7.484.854.172,99	311.612,23	12.316.467,80	9.932.630,48	5.841.591,00	7.493.256.467,89	4.603.014,06	7.286.818.250,86	-160.338,16	7.286.657.912,70
BASILICATA	1.053.342.582,87	54.944,57	1.737.937,99	1.401.562,90	1.985.189,00	1.058.522.217,33	-208.354,90	1.010.159.488,72	-458.590,12	1.009.700.899,60
CALABRIA	3.596.737.355,31	157.132,05	5.934.352,80	4.785.768,38	2.109.417,00	3.608.724.025,54	612.835,96	3.322.376.452,21	-1.520.304,73	3.320.856.147,47
SICILIA	9.200.556.203,43	207.028,43	15.180.242,83	12.242.131,31	6.430.458,00	9.234.616.064,00	636.426,90	9.005.922.720,24	-4.741.505,54	9.001.181.214,70
SARDEGNA	3.093.302.479,55		5.103.722,18	4.115.904,98	4.162.332,00	3.106.684.438,72	1.626.425,45	3.016.288.765,09	-1.235.927,49	3.015.022.837,60
OSP. "BAMBINO GESU"						241.413.979,86		241.413.979,86	1.930.538,16	243.344.518,02
A.C.I.S. M.O.M. (*)						42.996.999,12		42.996.999,12		42.996.999,12
TOTALE (***)	112.732.284.550	4.390.000	186.000.000	150.000.000	185.000.000	113.257.674.550	0	113.257.674.550	-10.531.092	113.247.143.457

(*) Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta

(**) Per effetto delle ritenute di legge pari al 49,11 %, effettuate operando sulle somme ripartite, la quota finanziata dalla regione Sicilia ammonta a 199.787,12 euro.

(***) Totali arrotondati all'unità di euro.

FSN 2020 TAB. B

TABELLA B

FSN 2020 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	REGIONI E PROVINCE AUTONOME				ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI		
	FINANZIAMENT O PER BORSE DI STUDIO MMG (*)	MEDICINA PENITENZIARIA (D.Lgs 230/99 - art.1, comma 513 della L. 147/2013)	MEDICINA PENITENZIARIA (L. 244/2007)	FINANZIAMENT O PER SUPERAMENTO Ospedali Psichiatrici Giudiziari	Contratto del personale degli IZS		
					Finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002- 2003 e 2004-2005	Finanziamento degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007	Funzionamento Istituti Zooprofilattici Sperimentali
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PIEMONTE	5.028.802	853.000	13.129.796	4.017.339	1.003.000	321.967	26.527.068
VALLE D'AOSTA		44.000	483.901	114.694			
LOMBARDIA	7.671.161	820.000	24.791.388	9.122.101	2.491.000	706.388	53.851.822
P.A. BOLZANO		38.000	714.784	467.033			
P.A. TRENTO		48.000	743.915	485.083			
VENETO	3.488.323	363.000	7.046.697	4.466.253	1.350.000	368.270	33.016.040
FRIULI VENEZIA GIULIA							
LIGURIA	1.751.892	307.000	4.598.118	1.453.856			
EMILIA ROMAGNA	4.193.360	510.000	10.091.470	4.076.376			
TOSCANA	3.806.599	391.000	9.629.486	3.439.274			
UMBRIA	1.128.112	111.000	3.167.636	812.207	787.000	205.671	19.498.702
MARCHE	1.393.550	106.000	2.682.048	1.401.750			
LAZIO	4.485.904	782.000	19.203.402	5.354.570	1.103.000	345.657	27.174.739
ABRUZZO	1.074.337	212.000	4.690.237	1.208.809	875.000	234.745	20.102.764
MOLISE	650.323	45.000	925.108	285.396			
CAMPANIA	4.801.304	507.000	20.615.845	5.171.405	428.000	110.912	22.245.388
PUGLIA	4.353.185	551.000	11.708.282	3.664.140	529.000	157.215	19.995.484
BASILICATA	902.490	53.000	1.455.617	520.428			
CALABRIA	1.539.541	190.000	7.209.260	1.771.203			
SICILIA	2.466.117	434.000	17.463.676	4.508.585	721.000	272.434	22.236.637
SARDEGNA		315.000	5.073.357	1.534.731	713.000	276.741	21.344.356
T O T A L E	48.735.000	6.680.000	165.424.023	53.875.233	10.000.000	3.000.000	265.993.000

(importi in euro)

(*) La Regione Siciliana integra il finanziamento per le borse di studio per i medici di medicina generale con la propria quota di compartecipazione pari ad euro 2.379.859

FSN 2020 Tab C

TABELLA C
FSN 2020 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle Regioni a statuto speciale e P.A.	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del decreto legislativo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	Totale risorse per il finanziamento indistinto dei LEA (Ante mobilità)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
PIEMONTE	167.095.971,00		1.157.592.664,22	791.455.000,00	6.229.286.140,30		8.345.429.775,51
VALLE D'AOSTA	4.341.336,00	143.847.845,24	65.843.816,24	24.075.000,00			238.107.997,49
LOMBARDIA	344.688.926,00		3.741.941.765,53	1.980.963.000,00	12.788.725.586,07		18.856.319.277,60
P.A. BOLZANO	17.089.038,00	496.177.269,98	349.062.753,97	110.369.000,00			972.698.061,95
P.A. TRENTO	17.328.157,00	624.070.288,81	270.178.865,12	97.766.000,00			1.009.343.310,93
VENETO	187.978.900,00		1.532.318.204,85	865.617.000,00	6.639.827.293,54		9.225.741.398,39
FRIULI VENEZIA GIULIA	47.484.584,00	1.519.685.826,83	546.211.608,88	225.405.000,00			2.338.787.019,71
LIGURIA	62.729.872,00		386.687.416,65	287.846.000,00	2.300.424.194,28		3.037.687.482,93
EMILIA ROMAGNA	171.955.829,00		1.528.328.164,38	852.253.000,00	5.903.539.444,84		8.456.076.438,22
TOSCANA	138.369.096,00		1.051.959.802,95	643.136.000,00	5.303.609.909,60		7.137.074.808,54
UMBRIA	34.031.402,00		171.999.927,23	136.681.000,00	1.346.238.201,02		1.688.950.530,25
MARCHE	57.467.177,00		380.046.945,22	237.265.000,00	2.228.162.145,39		2.902.941.267,61
LAZIO	162.193.247,00		2.133.976.727,85	984.159.000,00	7.678.765.881,66		10.959.094.856,51
ABRUZZO	41.537.068,00		222.578.691,34	175.337.000,00	2.040.230.330,44		2.479.683.089,78
MOLISE	12.952.736,00		2.877.559,00	36.084.000,00	528.930.811,52		580.845.106,52
CAMPANIA	163.215.831,00		695.204.609,45	575.955.000,00	9.091.715.474,15		10.526.090.914,60
PUGLIA	113.350.898,00		487.940.036,66	439.595.000,00	6.452.370.533,23		7.493.256.467,89
BASILICATA	16.926.354,00		8.669.676,01	65.888.000,00	967.038.187,33		1.058.522.217,33
CALABRIA	47.418.994,00			186.816.000,00	3.375.489.031,54		3.609.724.025,54
SICILIA	128.084.893,00	4.535.119.949,03	1.020.261.340,97	496.431.000,00		3.054.718.881,00	9.234.616.064,00
SARDEGNA	45.917.138,00	2.288.038.643,55	569.069.657,16	203.659.000,00			3.106.684.438,72
T O T A L E (*)	1.982.157.447	9.606.939.823	16.322.750.234	9.416.755.000	72.874.353.165	3.054.718.881	113.257.674.550

(*) Totali arrotondati all'unità di euro.



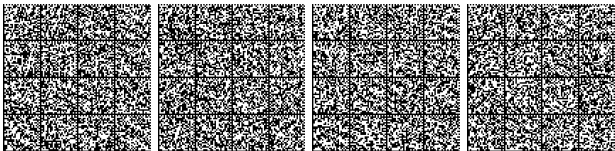
FSN 20 Tab D POST 40mln

TABELLA D

FSN 2020 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

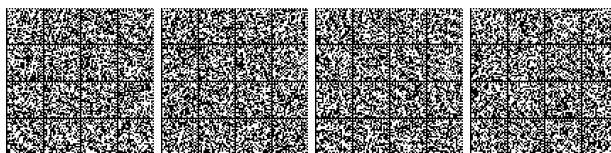
Risorse aggiuntive al FSN 2020 per il finanziamento di interventi per fronteggiare l'epidemia Covid-19 di cui ai DD.LL. nn. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e dall'art.1, comma 413, legge n. 178 del 2020

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Art. 18, comma 1, D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020	Comp. IVA (RSO) e FONDO SANITARIO NAZIONALE (autonomie speciali) - finanziamento ex art. 1, comma 11 del decreto-legge 34/2020	Comp. IVA (RSO) e FONDO SANITARIO NAZIONALE (autonomie speciali) - finanziamento ex art. 2, comma 10 del decreto-legge 34/2020	FONDO SANITARIO NAZIONALE - finanziamento ex decreto-legge 104/2020, art. 29, comma 8	Art. 1, comma 413, Legge 178/2020 incremento fondi art.18, comma 1, DL 18/2020	T O T A L E
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
PIEMONTE	104.130.307,00	91.088.211,60	31.740.354,71	35.219.753,95	2.954.051,00	265.132.678,26
VALLE D'AOSTA	2.966.930,00	5.148.392,59	905.241,49	1.004.474,67	84.168,00	10.109.206,75
LOMBARDIA	233.784.947,00	202.610.909,15	71.732.455,30	79.595.815,75	6.632.197,00	594.356.324,21
P.A. BOLZANO	12.005.049,00	12.940.150,11	3.698.648,62	4.104.096,99	340.569,00	33.088.513,71
P.A. TRENTO	12.494.322,00	13.322.283,70	3.836.676,90	4.257.256,02	354.449,00	34.264.987,62
VENETO	114.553.363,00	100.447.241,31	35.089.194,37	38.935.695,68	3.249.741,00	292.275.235,35
FRIULI VENEZIA GIULIA	29.071.689,00	27.420.586,16	8.897.192,02	9.872.508,25	824.729,00	76.086.704,44
LIGURIA	37.939.696,00	34.815.527,69	11.553.448,04	12.819.944,86	1.076.303,00	98.204.919,58
EMILIA ROMAGNA	104.894.202,00	92.220.684,13	32.141.793,17	35.665.198,36	2.975.722,00	267.897.599,66
TOSCANA	88.887.977,00	78.287.653,87	27.147.177,64	30.123.069,69	2.521.645,00	226.967.523,21
UMBRIA	21.019.397,00	20.522.878,04	6.421.644,15	7.125.589,14	596.295,00	55.685.803,33
MARCHE	36.223.661,00	33.417.596,40	11.047.380,46	12.258.401,80	1.027.622,00	93.974.661,66
LAZIO	136.519.671,00	118.922.031,60	41.711.341,19	46.283.766,73	3.872.898,00	347.309.708,51
ABRUZZO	30.908.850,00	28.932.786,64	9.437.502,50	10.472.047,93	876.847,00	80.628.034,08
MOLISE	7.287.031,00	8.789.904,35	2.211.741,36	2.454.193,95	206.724,00	20.949.594,66
CAMPANIA	131.346.604,00	114.440.334,60	40.088.506,66	44.483.035,98	3.726.145,00	334.084.626,24
PUGLIA	93.526.633,00	82.195.109,87	28.538.102,81	31.666.469,02	2.653.238,00	238.579.552,71



BASILICATA	13.242.524,00	13.851.285,82	4.026.923,80	4.468.357,92	375.674,00	35.964.765,54
CALABRIA	45.085.876,00	40.965.356,86	13.750.310,20	15.257.628,54	1.279.032,00	116.338.203,60
SICILIA	115.381.793,00	100.706.139,17	35.173.683,61	39.029.446,69	3.273.242,00	293.564.304,47
SARDEGNA	38.729.478,00	35.588.919,47	11.825.681,01	13.122.020,19	1.098.709,00	100.364.807,66
T O T A L E (*)	1.410.000.000	1.256.633.983	430.975.000	478.218.772	40.000.000	3.615.827.755
RISORSE DISPONIBILI DA RIPARTIRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO						
Finanziamento ex decreto-legge 34/2020 specializzandi						105.000.000
Finanziamento ex decreto-legge 34/2020, art. 103, c. 24, emersione irregolari						170.000.000
Finanziamento ex decreto-legge 34/2020, art. 104, ausili disabili						5.000.000
TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE EMERGENZA COVID-19 (*)						3.895.827.755

(*) Totali arrotondati all'unità di euro.



CORTE DEI CONTI

DELIBERA 21 luglio 2021.

Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 12/SEZAUT/2021/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 21 luglio 2021;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, comma 6, come modificato dall'art. 33, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, recante linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19;

Vista la deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR, depositata il 28 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

Vista la nota del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 21041 del 12 luglio 2021, con la quale è stato trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome il questionario delle linee guida per le relazioni annuali dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020;

Preso atto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome, con nota prot. n. 5247/C2FIN del 19 luglio 2021, ha comunicato di non avere osservazioni sul questionario trasmesso;

Preso atto che la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con nota prot. n. 21086 del 21 luglio 2021, ha comunicato di condividere il questionario trasmesso;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 21058 del 13 luglio 2021 di convocazione in video conferenza dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Udito il relatore, consigliere Stefania Fusaro;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 21 luglio 2021.

Il presidente: CARLINO

Il relatore: FUSARO

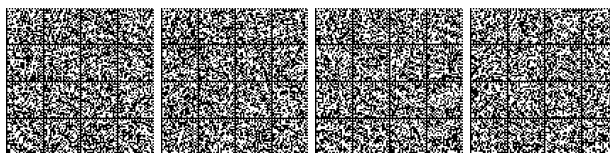
Depositata in segreteria il 27 luglio 2021

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI ANNUALI DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI CONTROLLI EFFETTUATI NELL'ANNO 2020 (ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

1. Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede, all'art. 1, comma 6, che il Presidente della regione trasmetta, annualmente, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno, predisposta sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti.



La ricordata disposizione disegna un sinergico raccordo tra i controlli interni, affidati all'autonomia normativa ed amministrativa regionale, e quelli esterni esercitati, in modo neutrale ed indipendente, dalla magistratura contabile, con l'obiettivo di stimolare i necessari processi di autocorrezione da parte degli enti territoriali.

La disciplina in esame si salda con quella contenuta nell'art. 3 della legge n. 20/1994. Quest'ultima disposizione prevede, tra l'altro, che la Corte dei conti, nell'esercizio del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, verifichi il «funzionamento dei controlli interni dell'amministrazione».

Il ruolo rivestito dal sistema integrato dei controlli interni rappresenta, infatti, un ineludibile strumento per conformare l'azione amministrativa ai principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il processo di riforma che ha interessato l'organizzazione dei controlli nelle pubbliche amministrazioni, il cui *incipit* può individuarsi nel decreto legislativo n. 29/1993, ha trovato un primo, generale assetto nel decreto legislativo n. 286/1999, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59/1997, e ulteriore rafforzamento nelle disposizioni in materia di valutazione delle *performance* e ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico.

Nell'ultimo decennio (decreto-legge n. 174/2012) i controlli si sono particolarmente concentrati sugli aspetti di conservazione degli equilibri finanziari degli enti, ma la sana gestione deve sempre accompagnarsi all'efficienza dell'azione amministrativa, in modo che il perseguimento del corretto utilizzo delle risorse pubbliche si realizzi attraverso una logica di «risultato» e non di mero adempimento «formale», a beneficio di tutta la collettività amministrata.

In tale quadro ordinamentale si inserisce l'onere posto in capo ai presidenti delle regioni e delle province autonome, ai sensi del citato art. 1, comma 6, decreto-legge n. 174/2012, di riferire alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in ordine ai più significativi aspetti gestionali, organizzativi ed attuativi dei controlli predisposti, anche con riguardo agli organismi partecipati e agli enti del servizio sanitario, le cui gestioni hanno rilevanti effetti sui bilanci regionali.

Detta relazione diventa un importante ausilio informativo per verificare l'osservanza dei vincoli di finanza pubblica e il rispetto del principio di buona amministrazione nel governo dei territori, mettendo in luce la capacità dell'esecutivo di realizzare gli obiettivi programmati.

La verifica dell'effettiva concretizzazione dei programmi è resa possibile dalla presenza del ricordato ciclo virtuoso e integrato dei controlli, quale sistema di verifiche in grado di monitorare le attività, di supportare le scelte, nonché di fornire, in tempo utile, le informazioni necessarie per l'eventuale correzione di rotta dell'azione amministrativa.

Alla Sezione delle autonomie in sede di coordinamento, quale espressione delle Sezioni regionali di controllo (art. 9 del «Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti»), spetta il compito di definire unitariamente i criteri e le linee guida per le relazioni annuali sui controlli interni dei presidenti delle regioni e delle province autonome, indicando uniformi modalità di comunicazione annuale delle informazioni relative alle caratteristiche strutturali e agli aspetti gestionali, organizzativi ed attuativi più rilevanti.

L'omogeneità dei riscontri consente non solo di stabilire il grado di raggiungimento dei risultati attesi e di effettività dell'azione amministrativa in ciascuna regione e provincia autonoma ma, anche, di comparare le diverse situazioni territoriali.

A tal riguardo, si osserva che le rilevazioni effettuate nell'esercizio precedente (2019), rappresentano un sistema integrato dei controlli ancora, in parte, disallineato fra le varie realtà regionali.

2. Le presenti linee guida si concretizzano, dunque, quale ausilio rispetto all'adempimento richiesto ai presidenti delle regioni e delle province autonome, tramite la predisposizione di uno schema di relazione unitario, avente forma di questionario, contenente domande sintetiche, con risposte di tipo «chiuso» (SI/NO), cui si accompagna la possibilità

di fornire ulteriori elementi, nelle risposte di tipo «aperto» e di rendere ogni chiarimento necessario in ordine ai profili di maggior interesse o criticità.

Deve aggiungersi che le informazioni recate dalle singole relazioni presidenziali possono dare luogo agli ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo, tenendo conto degli specifici regimi di disciplina delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (*cf.* deliberazioni n. 9/SEZAUT/2014/INPR; n. 10/SEZAUT/2017/INPR; n. 11/SEZAUT/2018/INPR; n. 11/SEZAUT/2019/INPR; n. 5/SEZAUT/2020/INPR).

3. Il questionario si articola in sei sezioni, di cui le prime quattro, tradizionalmente presenti anche nelle precedenti linee guida (sezione I, recante «Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni»; sezione II, recante «Il sistema dei controlli interni»; sezione III, recante «Controllo sugli organismi partecipati»; sezione IV, recante «Controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale»), contengono quesiti per lo più consolidati nel tempo, al ricordato fine di permettere la raccolta di una serie storica di dati confrontabili e di consentire di esprimere una valutazione prospettica sull'implementazione dell'intero reticolato dei necessari controlli.

Nel contempo, il questionario riferito all'anno 2020 risente del mutato scenario indotto dalla pandemia da Covid-19 e prevede nuovi ambiti di indagine, rispondendo alla necessità di adeguare il *set* dei controlli all'eccezionale situazione conseguita all'emergenza sanitaria, che ha inciso su molti e significativi aspetti dell'organizzazione degli enti. Sotto tale profilo, le presenti linee guida si correlano alle «Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19», deliberate da questa Sezione nel pieno della crisi pandemica (deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR).

In particolare, il questionario si arricchisce di due nuove sezioni (V e VI).

La sezione V (recante «Appendice legata all'emergenza sanitaria Covid») è strettamente connessa agli specifici controlli che si sono resi necessari per fronteggiare le sfide dell'emergenza, adeguandoli sotto svariati profili (programmazione, metodologie, implementazione di aree specifiche di controllo).

La sezione VI (recante «Appendice sul lavoro agile») disciplina i controlli con riguardo ad uno dei principali «effetti collaterali» dell'emergenza sanitaria, ovvero il c.d. «*smart working*». La trattazione dei quesiti sul lavoro agile in una separata appendice è dettata dalla consapevolezza che tale nuovo approccio all'organizzazione del lavoro, fondato su aspetti di flessibilità, autonomia e collaborazione del dipendente, rimarrà, finita l'emergenza, una modalità alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa «in presenza».

Com'è noto, l'art. 14 della legge n. 124/2015, recante «Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche» aveva previsto obiettivi annuali per l'attuazione del «telelavoro», anche al fine di tutelare le cure parentali e la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, in modo da permettere, nell'arco di tre anni, la possibilità per almeno il 10% dei dipendenti di usufruire di tale modalità «alternativa» di resa del servizio. La legge n. 81/2017 ha, poi, disciplinato l'articolazione flessibile del lavoro subordinato. La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 486, legge n. 145/2018) ha implementato la modalità di prestazione del lavoro in modalità «agile» per i genitori di figli ancora piccoli o che assistono un figlio con grave disabilità. Inoltre, prima dell'emergenza da COVID-19, la direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 3/2017 aveva dettato le linee guida sul «lavoro agile» nella pubblica amministrazione, da ritenersi fondato su un approccio volontario («previo accordo scritto tra le parti») e su modelli non vincolanti per le amministrazioni, cui era consentito disegnare autonomamente la concreta fase di attuazione.



Su tale contesto normativo ha impattato la legislazione emergenziale che, dapprima, ha previsto la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18-23 della legge n. 81/2017, per le c.d. «zone rosse» e poi, con il decreto «Cura Italia» (decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) l'ha estesa a tutto il territorio nazionale, imponendolo per settori compatibili, prescindendo dall'accordo delle parti. A tal riguardo, il Dipartimento della funzione pubblica ha adottato delle direttive, tra le quali la n. 3/2020, recante «Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica».

Con il decreto «Rilancio» (decreto-legge n. 34/2020) si è poi previsto che fino al 31 dicembre 2020 le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, mediante soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato in attività che possono essere svolte con queste modalità.

Di seguito si illustrano, con maggiore analiticità, i principali contenuti delle sezioni:

la prima sezione (Quadro ricognitivo e descrittivo del sistema dei controlli interni) contiene una ricognizione sommaria dei profili caratteristici delle principali tipologie di controllo esercitabili (di regolarità amministrativa e contabile, strategico, di gestione, sulla valutazione del personale con incarico dirigenziale, sulla qualità dei servizi, sulla qualità della legislazione e sull'impatto della regolamentazione). Come osservato nella precedente deliberazione, l'implementazione dei controlli sulla qualità della legislazione e sull'impatto della regolamentazione ha rilievo primario in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti. Anche il controllo sulla qualità dei servizi erogati rappresenta un ineludibile esame con riguardo ai diritti da garantire ai cittadini-utenti, in quanto capace di intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, di fornire all'amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito;

la seconda sezione (Il sistema dei controlli interni) esamina, più nel dettaglio, le modalità operative di alcune tipologie di controlli, segnatamente quelli sulla regolarità amministrativa e contabile, sul controllo strategico, sulla gestione, oltreché sulla valutazione del personale con incarico dirigenziale. In particolare, si richiama l'attenzione sulle misure correttive, anche di carattere normativo, adottate dalla regione in caso di riscontrate irregolarità amministrativo-contabili o di criticità emerse a livello di controllo strategico, nonché sulle funzioni di vigilanza esercitate nei confronti degli agenti contabili, soggetti a giudizio di conto. Nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa e contabile è inserito uno specifico *focus* sull'adeguatezza delle procedure di controllo per i fondi comunitari in considerazione della centralità, soprattutto nei prossimi esercizi, di tale tipologia di verifiche che devono essere idonee ad assicurare l'efficienza della spesa, scongiurando qualsiasi spreco o cattivo uso di risorse pubbliche. Il tema dei fondi strutturali europei è approfondito anche nell'ambito del controllo strategico, così come in tale settore vi sono alcuni quesiti relativi alle misure di contrasto alla corruzione poste in essere nell'ambito dell'organizzazione regionale;

la terza sezione (Controllo sugli organismi partecipati) è dedicata al monitoraggio dell'effettività dei poteri di socio, in termini di predisposizione di una struttura *ad hoc* (con *reports* periodici provenienti dagli organismi partecipati e rilevazione costante dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali con la regione), nonché di definizione dei poteri di controllo nelle diverse situazioni (società *in house*, a controllo pubblico o meramente partecipate) e di rispetto delle prescrizioni normative in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

la quarta sezione (Controlli sulla gestione del Servizio sanitario regionale) è diretta, infine, ad evidenziare eventuali criticità presenti nell'assetto organizzativo dei controlli del Servizio sanitario regionale,

unitamente alle misure correttive adottate. Nella sezione in questione, è presente un significativo quesito in ordine all'adozione, da parte della regione, di un piano di indicatori che misuri anche l'*outcome*, ossia l'impatto che i servizi sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini;

la quinta sezione («Appendice legata all'emergenza sanitaria Covid») integra la consolidata struttura delle precedenti sezioni, introducendo numerosi nuovi quesiti al fine di valutare l'adeguamento del sistema dei controlli interni all'eccezionale situazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid-19;

la sesta sezione («Appendice sul lavoro agile»), sulla quale l'attenzione si è soffermata in precedenza, rientra, come detto, tra le principali innovazioni recate dalle attuali linee guida. In essa viene approfondito l'impatto di tale modalità della prestazione lavorativa sulla continuità e qualità dei servizi resi dall'ente, indagando le eventuali difficoltà organizzative e l'adeguatezza delle misure di valutazione delle *performance*.

4. Ciò posto, si osserva che la relazione dovrà essere compilata avendo a riferimento i controlli effettuati nell'anno 2020, con aggiornamenti alla data di compilazione.

Inoltre, la relazione, previa indicazione della regione/provincia nell'apposito spazio ad essa riservato nella intestazione del questionario, dovrà essere inviata entro il termine stabilito dalla Sezione regionale di controllo territorialmente competente e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione delle presenti linee guida nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per procedere alla compilazione della relazione-questionario occorre collegarsi al sito della Corte dei conti, area «Servizi», attraverso il *link* <https://servizionline.corteconti.it/> e successivamente alla piattaforma di finanza territoriale «FITNET» (Finanza Territoriale Network), tramite utenza SPID di secondo livello portale per poi accedere al sistema «Con. Te.», da cui scaricare il *file* dal *box* Utilità > Schemi/Modelli.

A livello operativo, l'accesso alla piattaforma di finanza territoriale FITNET sarà possibile solo ed esclusivamente tramite utenza SPID di secondo livello.

Gli utenti già abilitati che non dispongano di SPID, dovranno prioritariamente dotarsene e, al momento dell'accesso, il sistema riconoscerà il profilo attivo o i profili attivi già associato/i in precedenza. Nessuna nuova abilitazione dovrà essere richiesta.

I nuovi utenti FITNET dovranno, sempre provvisti di utenza SPID di secondo livello, accedere al sistema, al fine di procedere alla registrazione e alla profilazione di competenza. La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indicherà «*step by step*» le fasi tramite le quali completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *provider*, mentre nell'applicativo FITNET sarà possibile, come in passato, contattare l'assistenza attraverso l'inserimento di una segnalazione nella dedicata maschera.

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile *on-line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*.

A compilazione conclusa, il *file* dovrà essere denominato *Relazione_Presidente_Regione_Anno* (ad esempio: *Relazione_Presidente_Abruzzo_2020*) e trasmesso avvalendosi dei soggetti accreditati sul sistema con il profilo RSFR (Responsabile dei Servizi Finanziari Regione) tramite la funzione «Invio Documenti» presente nel menù «Documenti», tipologia documento «Relazione annuale del Presidente della Regione (art. 1, comma 6, decreto-legge n. 174/2012)».

Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.



QUESTIONARIO PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E SUI CONTROLLI EFFETTUATI NELL'ANNO 2020

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA _____

SEZIONE I - QUADRO RICOGNITIVO E DESCRITTIVO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (salva diversa indicazione, i quesiti si riferiscono ad atti e attività posti in essere dalla Regione/Provincia autonoma nel 2020 o che hanno prodotto effetti sulle attività dell'esercizio 2020).

1.1 Indicare le tipologie di controllo interno esercitate dalla Regione/Provincia autonoma nel 2020:

Controllo di regolarità amministrativa e contabile	SI	NO
Controllo strategico	SI	NO
Controllo di gestione	SI	NO
Valutazione del personale con incarico dirigenziale	SI	NO
Controllo sulla qualità dei servizi	SI	NO
Controllo sulla qualità della legislazione	SI	NO
Controllo sull'impatto della regolamentazione	SI	NO

Altre tipologie di controllo (indicare se esistenti):

1.1.1 Illustrare se sono stati implementati e con quali esiti:

- il controllo sulla qualità della legislazione (analisi tecnico normativa);
- il controllo sull'impatto della regolamentazione (AIR e VIR, art. 14, l. 246/2005);
- la quantificazione dell'impatto finanziario.

1.2 Indicare e illustrare brevemente le eventuali modifiche intervenute, anche normative, nel 2020, sul sistema dei controlli interni, anche nell'ottica di una maggiore integrazione e raccordo tra le singole tipologie di controllo.

1.3 La Regione/Provincia autonoma, nel 2020, ha dato seguito alle eventuali osservazioni formulate sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti?

SÌ NO NON RICORRE LA FATTISPECIE



In caso di risposta affermativa, illustrare le iniziative intraprese:

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

- 1.4 La Regione/Provincia autonoma ha adottato, per l'esercizio 2020, il documento di economia e finanza regionale (DEFR) ai sensi dell'art. 36, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, fornire gli estremi del documento:

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

- 1.5 Sono attivate forme di verifica circa il tempestivo e corretto esercizio degli adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, come successivamente modificato e integrato?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa descrivere brevemente l'organizzazione dell'attività di verifica:

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

- 1.5.1 La Regione/Provincia autonoma è stata destinataria di rilievi/sanzioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione al mancato adempimento delle prescrizioni di legge in tema di pubblicità e trasparenza?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa indicare le fattispecie:

- 1.6 Sono pervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art.



43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche con riferimento agli atti e provvedimenti di cui agli artt. 23 e 26 del medesimo decreto legislativo?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente le azioni adottate:

1.7 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:



SEZIONE II - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**2.1 – Controlli di regolarità amministrativa e contabile**

- 2.1.1 Indicare da quali organi è stato esercitato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, precisando se si è trattato di un controllo preventivo e/o successivo:

- 2.1.2 A quali organi sono state trasmesse le risultanze del controllo di regolarità amministrativo-contabile?

- 2.1.3 Il controllo di regolarità contabile si caratterizza per essere un controllo esteso a tutti gli atti che abbiano rilevanza finanziaria e/o patrimoniale?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

- 2.1.4 Con riferimento alle singole tipologie di atti, quanti sono percentualmente gli atti per i quali, al termine del controllo, non è stata riscontrata la regolarità amministrativa o contabile?

In relazione al precedente quesito, indicare se e a quali condizioni, tali atti hanno comunque ricevuto attuazione:

In relazione ai due quesiti precedenti e in caso di controllo successivo, quali sono state le misure correttive adottate dalla Regione/Provincia autonoma?



- 2.1.5 Nel caso di atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, gli stessi sono scelti tramite una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare le tecniche di campionamento adottate; in caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

- 2.1.6 È prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili (interni e/o esterni all'Ente) e sui funzionari delegati?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare la frequenza, l'oggetto e i risultati delle verifiche:

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

- 2.1.7 Con quale periodicità è prevista ed è stata effettivamente attuata l'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile?

- 2.1.8 Nel corso dell'esercizio 2020, la Regione/Provincia autonoma ha effettuato controlli, ispezioni o indagini rivolte ad accertare la presenza di determinate situazioni di irregolarità amministrativa e contabile nell'ambito degli uffici e servizi, in particolare nell'attuazione di programmi e progetti o nello svolgimento degli appalti?

SÌ NO

Fornire ulteriori informazioni anche descrivendo sinteticamente l'esito del controllo effettuato e le azioni adottate in caso di riscontrate criticità:



- 2.1.9 La Regione/Provincia autonoma ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa e contabile nei confronti di enti o gestioni autonome regionali, inclusi gli organismi strumentali istituiti per la gestione finanziaria degli interventi finanziati da risorse europee (art. 1, co. 792, l. n. 208/2015)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa indicare gli enti o gestioni interessati dal controllo, gli esiti dei controlli e le eventuali misure adottate:

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

- 2.1.10 L'Autorità di Audit interno verifica l'adeguatezza, anche a campione, delle procedure di controllo previste per i Fondi comunitari?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

- 2.1.11 Le procedure di controllo sono state oggetto di osservazioni da parte dell'Organismo Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Audit (ufficio IGRUE - MEF) e/o dalla Commissione Europea?

SÌ NO

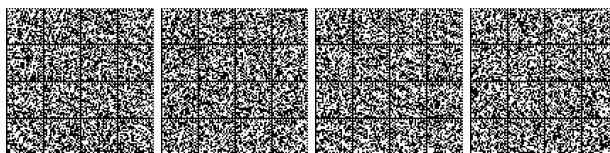
In caso di risposta affermativa, descrivere quali sono stati gli esiti del *follow-up* dei predetti soggetti istituzionali:

- 2.1.12 Illustrare quali sono gli strumenti di controllo utilizzati (ad esempio checklist e/o controlli incrociati mediante utilizzo di particolari Banche dati) e con quale periodicità vengono aggiornati:



2.1.13 Sulla base degli esiti del controllo di regolarità amministrativo-contabile quali misure, anche di carattere normativo, sono state adottate dalla Regione/Provincia autonoma?

2.1.14 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:



2.2 – Controllo strategico

2.2.1 Il sistema di controllo strategico è integrato con il controllo di gestione?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente i fattori di integrazione:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

2.2.2 Il DEFR 2020 ha rappresentato in modo esplicito i collegamenti tra lo stato di attuazione dei programmi, le risultanze della gestione e l'attività di controllo strategico, come prescritto dal paragrafo 5.2 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere gli obiettivi programmati e gli strumenti operativi di cui si avvale l'ente:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

2.2.2.1 In base agli obiettivi strategici definiti con il DEFR 2020, la Regione/PA ha approvato il Piano triennale della performance relativo al periodo 2021-2023 e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, pubblicandone i contenuti sul portale istituzionale nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito? (cfr. art. 18 bis, co. 2 e art. 41, d.lgs. 118/2011)

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:



2.2.2.2 Nell'ambito del controllo strategico vengono verificate la funzionalità e l'efficacia delle misure di contrasto alla corruzione adottate dalla Regione con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, per la Trasparenza e l'Integrità, anche avendo riguardo all'aggiornamento periodico dei sistemi di gestione dei rischi corruttivi?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

2.2.3 Il Controllo Strategico ha monitorato e valutato la capacità di programmare e impiegare tempestivamente le risorse finalizzate agli investimenti per l'edilizia sanitaria finanziati con la L. 67/1988?

SÌ NO

Illustrare le osservazioni e le criticità riscontrate nei report prodotti, e le eventuali proposte formulate dal Controllo strategico per migliorare la capacità di programmazione dell'Ente

2.2.4 Il Controllo Strategico ha monitorato e valutato la capacità di programmare e impiegare, tempestivamente, le risorse comunitarie afferenti ai Piani Operativi regionali (POR) relativi alla Programmazione 2014-2020?

SÌ NO

Descrivere sinteticamente le valutazioni e le criticità rilevate, e le iniziative adottate dall'Ente per migliorare l'efficienza dei processi decisionali

2.2.5 Al fine di verificare la capacità di programmazione e attuazione, da parte della Regione, degli investimenti finanziati con i Fondi strutturali europei afferenti ai Programmi operativi regionali (POR), descrivere sinteticamente il livello di raggiungimento dei target annuali di spesa certificata validi per la Programmazione 2014-2020, ed, eventualmente, il valore (in percentuale del totale) delle risorse comunitarie definanziate perché non spese entro il triennio successivo all'annualità di riferimento:



- 2.2.6 Il controllo strategico ha individuato criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell'azione dell'amministrazione regionale?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare le criticità o le necessità di adeguamento rilevate:

- 2.2.7 Nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, il controllo strategico si è concluso con l'indicazione di misure correttive e/o integrative?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare le misure correttive e/o integrative prospettate, in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

- 2.2.8 Nel caso in cui il controllo strategico abbia individuato criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell'azione regionale, indicare brevemente quali sono state le misure, anche di carattere normativo, adottate dalla Regione/Provincia autonoma. Se tali misure si sono discostate da quelle suggerite, indicarne le ragioni:

- 2.2.9 Esistono nell'ordinamento regionale disposizioni che prevedono strumenti di informativa dell'amministrazione all'organo legislativo circa lo stato di attuazione delle leggi e dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi previsti?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare brevemente gli strumenti e descrivere l'attività svolta nel 2020, precisando quantità e oggetto di tale reportistica e gli effetti prodotti:

- 2.2.10 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:



2.3 – Controlli di gestione

- 2.3.1 La Regione/Provincia autonoma ha adottato un sistema di contabilità analitica funzionale alla verifica dei risultati conseguiti?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

- 2.3.2 È stato adottato un piano esecutivo di gestione, o altro strumento comunque denominato, che traduce le strategie approvate con il Piano Triennale della Performance in specifici obiettivi operativi?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti precisando anche, in sintesi, con quali forme alternative sono assegnati alle strutture operative gli obiettivi stabiliti dalla legge e dagli atti di indirizzo e programmazione:

- 2.3.3 Gli obiettivi operativi sono chiaramente individuati e quantificati (o quantificabili)?

SÌ NO IN PARTE

In caso di risposta negativa, ovvero in parte negativa, fornire le motivazioni:

In caso di risposta affermativa, indicare i metodi utilizzati:

- 2.3.4 Sono stati individuati indicatori di risultato per verificarne lo stato di attuazione?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente la tipologia di indicatori



utilizzati; nel caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

- 2.3.5 Il piano esecutivo di gestione, comunque denominato, suddivide le risorse tra i centri di responsabilità, attuando un collegamento tra valutazione delle prestazioni dirigenziali e raggiungimento degli obiettivi operativi e strategici?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente la metodologia utilizzata; in caso di risposta negativa, indicare le motivazioni, specificando anche, in sintesi, con quali forme alternative è assicurato il predetto collegamento:

- 2.3.6 Quanti *report* del controllo di gestione relativi all'esercizio 2020 sono stati prodotti?

Specificare con quale periodicità e a quali soggetti sono stati comunicati:

- 2.3.7 Quanto tempo intercorre tra la chiusura dell'esercizio e la pubblicazione dei relativi *report* di consuntivazione?

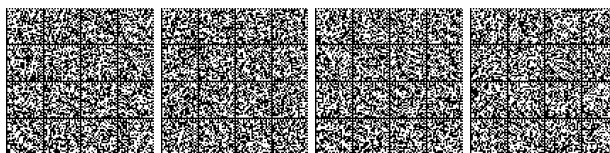
- 2.3.8 Il controllo di gestione ha individuato criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell'azione dell'amministrazione regionale?

SÌ NO

- 2.3.9 Nel caso di risposta affermativa al precedente quesito, il controllo di gestione si è concluso con l'indicazione di misure correttive e/o integrative?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:



In caso di risposta affermativa, indicare le misure prospettate:

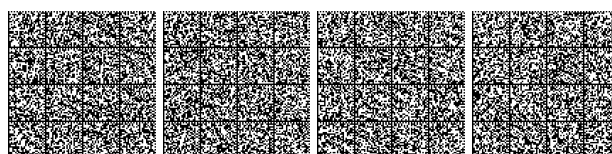
- 2.3.10 Nel caso in cui il controllo di gestione abbia individuato criticità o necessità di adeguamento e integrazione dell'azione dell'amministrazione regionale, indicare brevemente quali sono state le misure, anche di carattere normativo, adottate dalla Regione/Provincia autonoma. Se tali misure si sono discostate da quelle suggerite, indicarne le ragioni:

- 2.3.11 Gli esiti dell'analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno contribuiscono alla quantificazione degli stanziamenti di spesa di competenza?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare i termini e le modalità; nel caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

- 2.3.12 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:



2.4 – Valutazione del personale con incarico dirigenziale

- 2.4.1 L'organismo indipendente di valutazione (o altro organo comunque denominato) si è espresso sulle prestazioni dirigenziali in base sia al raggiungimento degli obiettivi del controllo di gestione, che alla qualità dei comportamenti professionali?

SÌ NO SÌ, solo obiettivi del controllo di gestione SÌ, solo comportamenti professionali

In caso di risposta negativa, anche parziale, indicare le motivazioni:

In caso di risposta affermativa, precisare se la valutazione dei dirigenti ha riguardato anche quelli delle agenzie strumentali regionali

- 2.4.2 A quali esercizi si riferiscono le valutazioni espresse nel 2020 dall'organismo indipendente di valutazione?

- 2.4.3 L'organismo indipendente di valutazione utilizza, ai fini della valutazione del personale, i risultati delle verifiche condotte dagli organi del controllo di gestione?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

- 2.4.4 Si è provveduto alla predisposizione di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP), conformemente all'articolo 7, co. 1, d.lgs. 150/2009, come modificato dal d.lgs. 74/2017?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare i motivi:



- 2.4.5 Esiste, con riferimento alla valutazione del personale dirigenziale, una precisa differenziazione tra le fasi di programmazione, di monitoraggio intermedio sull'andamento delle prestazioni e di attività conclusiva delle fasi di misurazione e valutazione della performance?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare i motivi:

- 2.4.5.1 Si indichi la percentuale dei dirigenti, sul totale, che ha raggiunto gli obiettivi ed alla quale è stata corrisposta l'indennità di risultato:

- 2.4.6 L'organismo indipendente di valutazione, nella misurazione e valutazione delle performance, ha tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza? (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012 come modificata da art. 41 del d.lgs. 97/2016)

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicarne le modalità, in caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

- 2.4.6.1 In particolare, si provvede all'applicazione del criterio di rotazione dei dirigenti, in conformità alle prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare i motivi:

- 2.4.7 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:

- 2.4.8 È stata verificata l'applicazione, nei confronti dei dirigenti del SSR, delle disposizioni normative che condizionano la corresponsione di una quota dell'indennità di risultato al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali? (art. 1, co. 865, l. n. 145/2018)

SÌ NO



In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti



SEZIONE III – CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

- 3.1 La Regione/Provincia autonoma si è dotata di una struttura dedicata specificatamente al controllo sugli organismi partecipati?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare:

- la collocazione nell'organigramma della Regione/Provincia autonoma _____
- il numero di personale mediamente impiegato nella struttura _____
- il numero di *report* periodici effettuati dalla struttura _____

- 3.1.1 La struttura regionale dedicata agli OOPP svolge attività di analisi dei report economico-finanziari, monitoraggio del valore della partecipazione, raccolta di informazioni sulle vicende societarie, valutazione della strategia della partecipazione, verifica del rispetto dei contratti di servizio e delle carte di servizio, verifica del rispetto del codice di autodisciplina, produzione di resoconti da inoltrare alla Giunta?

SÌ NO

In caso di risposta anche parzialmente negativa, fornire chiarimenti.

In caso di risposta affermativa, indicare gli impatti di tali attività sul controllo sugli organismi partecipati

- 3.2 L'individuazione delle società a controllo pubblico regionale è stata effettuata in conformità al disposto di cui all'art. 2 lett. b) e m) del d.lgs. n. 175/2016?

SI NO

Indicare, in particolare, se sono state incluse nel novero le società totalmente pubbliche per le quali il controllo viene esercitato congiuntamente da più amministrazioni; in caso di mancata inclusione, indicare le motivazioni:

- 3.3 Illustrare i contenuti e le modalità operative del controllo analogo svolto, anche in forma congiunta, sulle società affidatarie dirette di un servizio regionale (società "in house"):



- 3.4 Illustrare i contenuti e le modalità operative del controllo svolto sulle società a controllo pubblico:

- 3.5 Illustrare i contenuti del controllo svolto sulle società meramente partecipate (non a controllo pubblico):

- 3.6 È stata monitorata l'attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottate dalle Regioni/Province autonome ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare gli esiti della razionalizzazione e i tempi di attuazione delle misure:

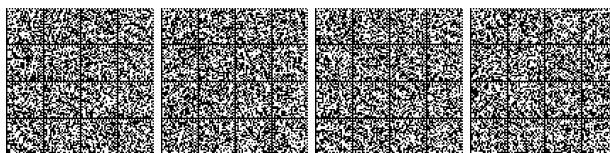
In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

- 3.7 L'Amministrazione socia ha ottemperato, per la parte di propria competenza, alle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

In caso di risposta affermativa, indicare le modalità e gli estremi dei provvedimenti assunti:



- 3.8 Sono stati aggiornati gli statuti delle società a controllo pubblico a norma del d.lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192, d.lgs. n. 50/2016?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

- 3.9 La relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

- 3.10 Nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 175/2016, sono emersi indicatori di crisi aziendale?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare quali provvedimenti sono stati adottati a norma dell'art. 14 cc. 2-4:

- 3.11 È stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

- 3.12 Sono stati approvati i *budget* delle società partecipate *in house* o degli enti strumentali controllati dalla Regione/Provincia autonoma?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare il numero dei *budget* approvati:



In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

- 3.13 Sono state completate le procedure per lo svolgimento in ambiti territoriali ottimali (ATO) dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 3-bis, del d.l. n. 138/2011?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare i casi nei quali sono stati posti in essere nuovi affidamenti da parte degli enti di governo degli ATO:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

- 3.14 Il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione/Provincia autonoma e le sue società partecipate?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, il sistema informativo consente anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali dei flussi finanziari, economici e patrimoniali)?

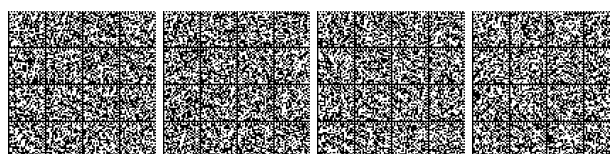
SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le modalità alternative con cui l'ente gestisce i suddetti rapporti:

- 3.15 È stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:



In caso di risposta affermativa, la nota informativa, allegata al rendiconto, risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

- 3.16 Sono stati definiti dal DEFR per l'anno 2020 gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali regionali?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi dei provvedimenti assunti:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

- 3.17 Sono previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti, nonché al rispetto degli *standard* qualitativi e quantitativi attesi di cui al quesito precedente?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

- 3.18 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:



SEZIONE IV – CONTROLLI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- 4.1 La Regione/Provincia autonoma verifica annualmente il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali degli enti del servizio sanitario (dare anche indicazione dell'organo deputato alla valutazione di tali verifiche)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare l'ultimo anno per il quale il procedimento di valutazione si è concluso; in caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

- 4.2 In relazione alla domanda precedente, nell'ipotesi in cui sia stato verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali degli enti del servizio sanitario, indicare le misure correttive adottate:

- 4.3 Nell'esercizio dell'attività di controllo sulla gestione degli enti del servizio sanitario sono venute in evidenza anomalie e/o rilievi riscontrati dai collegi sindacali degli enti sanitari?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare le anomalie rilevate, le misure conseguenzialmente adottate e le eventuali criticità e/o anomalie irrisolte:

- 4.4 La Regione/Provincia autonoma adotta e aggiorna puntualmente il documento di programmazione dei fabbisogni sanitari in ambito regionale e verifica che non siano stati concessi accreditamenti agli erogatori privati al di fuori dei fabbisogni rilevati nel documento di programmazione (art. 8-*quater*, d.lgs. n. 502/1992)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, indicare la data dell'ultimo aggiornamento del documento di programmazione e l'esito della verifica:



In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

- 4.5 Ai fini della pianificazione e del controllo strategico degli obiettivi del SSR, la Regione/Provincia autonoma adotta un piano di indicatori che misuri anche l'*outcome*, ossia l'impatto che i servizi sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente le criticità rilevate dagli indicatori e le politiche pubbliche correttive adottate:

- 4.6 La Regione/Provincia autonoma ha concluso le procedure per l'accreditamento istituzionale definitivo (art. 2, co. 35, d.l. n. 225/2010)?

SÌ NO

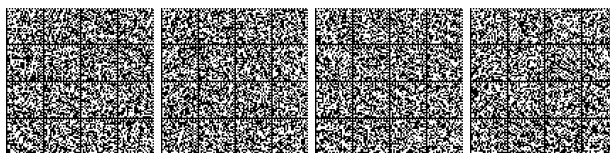
In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

- 4.7 La Regione/Provincia autonoma adotta annualmente Linee Guida per la gestione del rischio sanitario (*risk management*), basandosi sugli esiti del monitoraggio di flussi informativi relativi agli eventi di rischio rilevati dalle singole strutture del servizio sanitario regionale (art. 1, co. 539, l. 208/2015)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente gli esiti del monitoraggio:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:



- 4.8 La Regione/Provincia autonoma monitora l'organizzazione delle attività relative all'assistenza sociosanitaria al fine di garantire uniformità sul territorio ed accesso unitario a tali servizi, sanitari e sociali, quando posti dal legislatore in tutto o in parte a carico del servizio sanitario nazionale (art. 21, co. 2, d.P.C.M. 12 gennaio 2017)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare le attività svolte e gli esiti del monitoraggio:

In caso di risposta negativa indicare le motivazioni:

- 4.9 La Regione/Provincia autonoma programma ed effettua controlli sistematici sulla qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture sanitarie accreditate (art. 8-*octies*, co. 1, d.lgs. n. 502/1992)?

SÌ NO

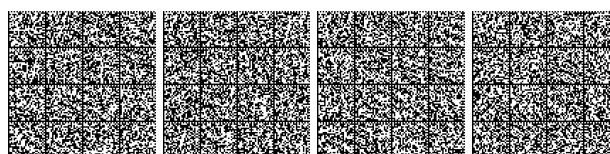
Con riferimento all'ultimo anno disponibile, fornire le informazioni richieste nella tabella che segue:

Tipologia strutture	Anno	Numero totale cartelle cliniche	Numero cartelle cliniche monitorate	Percentuale di cartelle monitorate sul totale	Numero prestazioni risultate inappropriate	Percentuale di prestazioni erogate in condizioni di inappropriatezza
		A	B	B/A	C	C/B
Strutture private						
Strutture pubbliche						

Eventuali chiarimenti:

- 4.10 La Regione/Provincia autonoma ha adeguato il proprio sistema di monitoraggio ai criteri di controllo della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie stabiliti dal d.P.C.M. 12/1/2017, capo V?

SÌ NO



In caso di risposta negativa indicare le motivazioni:

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente le misure adottate dalla Regione/Provincia autonoma per incentivare, in particolare:

- A) l'esecuzione in regime di ricovero diurno delle classi di ricovero elencate nell'allegato 6A del DPCM 12 /1/2017 (DRG da alto rischio di inappropriatezza in regime di degenza ordinaria):

- B) Il trasferimento dal regime di *day surgery* al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B del DPCM 12/1/2017 (Prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di *day surgery*, trasferibili in ambiente ambulatoriale):

- 4.11 La Regione/Provincia autonoma, a fronte delle prestazioni previste dagli accordi contrattuali con le strutture sanitarie accreditate, ha adottato controlli sistematici a consuntivo dei volumi e del *budget* economico concordato a preventivo?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente la tipologia e gli esiti dei controlli effettuati:

In caso di risposta negativa, la Regione/Provincia autonoma monitora i controlli eseguiti dalle aziende sanitarie e la rispondenza degli stessi agli indirizzi regionali?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente gli esiti del monitoraggio:



In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

4.12 La Regione/Provincia autonoma monitora i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente gli esiti del monitoraggio:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:

4.13 Con riferimento all'individuazione da parte della Regione/Provincia autonoma degli enti sanitari che presentano gravi situazioni di squilibrio (art. 1, co. 529 e ss., l. n. 208/2015, decreto Ministero Salute – GU Serie Generale n. 164 del 15/07/2016), tenuto conto dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2017, illustrare le eventuali iniziative intraprese dalla Regione/Provincia autonoma per eliminare lo squilibrio e gli eventuali risultati (intermedi) attualmente conseguiti:

4.14 La Regione/Provincia autonoma ha monitorato che l'acquisto di beni non sanitari, di importo superiore a 1.000 euro, effettuato dagli enti del servizio sanitario regionale sia avvenuto tramite gli strumenti di negoziazione telematica messi a disposizione da Consip, o dalla Centrale di committenza regionale (d.l. 95/2012, art. 15 comma 13 lett. d)?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente gli esiti del monitoraggio:

In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni:



- 4.15 La Regione/Provincia autonoma ha dato integrale copertura al disavanzo sanitario pregresso (come accertato dal Tavolo di monitoraggio ministeriale o, eventualmente, da delibere della Sezione regionale di controllo) nel proprio bilancio di previsione?

SÌ NO

Fornire ulteriori informazioni:

- 4.16 La Regione/Provincia autonoma, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, ha esercitato la facoltà di modulare gli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati entro i valori massimi nazionali (art. 1, co. 171, l. n. 311/2004)?

SÌ NO

Fornire ulteriori informazioni:

- 4.17 In relazione alla domanda precedente, nella remunerazione del singolo erogatore, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale, sussistono livelli di remunerazione complessivi diversi a seconda della residenza del paziente (art. 1, co. 171, l. n. 311/2004)?

SÌ NO

Fornire ulteriori informazioni:

- 4.18 Illustrare eventuali ulteriori profili di interesse:



SEZIONE V – APPENDICE LEGATA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID**QUADRO RICOGNITIVO E DESCRITTIVO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

- 5.1 Nel corso del 2020, sono stati adottati specifici "protocolli" per il sistema dei controlli interni, adattandoli alla nuova situazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid 19?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente le modifiche intervenute, le eventuali difficoltà incontrate e i report prodotti.

- 5.2 È stata condotta una verifica sulla puntuale adozione, da parte delle strutture amministrative regionali, dei principali protocolli di fonte statale e regionale, finalizzati alla tutela dei dipendenti dal rischio biologico da Covid-19?

SÌ NO

Descrivere sinteticamente le modalità e il risultato dei controlli effettuati e le eventuali criticità rilevate.

CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

- 5.3 Sono state adeguate le modalità di attuazione e i relativi regolamenti interni dei controlli di regolarità amministrativa e contabile in seguito all'emergenza sanitaria da Covid 19?

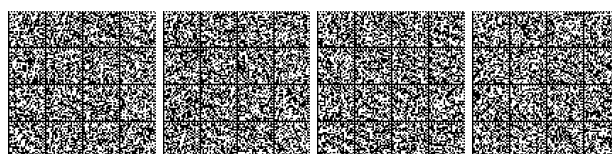
SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti. In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente le azioni adottate.

- 5.4 Gli organi di controllo interno hanno programmato e attuato verifiche successive, anche a campione, su quegli atti di spesa che, essendo finalizzati a fronteggiare l'emergenza pandemica, sono stati adottati dall'Ente in deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti.



- 5.5 All'interno dell'Ente sono istituite strutture dedicate alla verifica del corretto utilizzo dei fondi comunitari?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti. In caso di risposta affermativa, indicare le strutture ed il numero di unità di personale dedicato a tali controlli espresso in FTE.

- 5.6 Sono state rafforzate le procedure di controllo, soprattutto in vista dell'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, a presidio del rischio derivante da possibili condotte illecite (frodi, abusi o, semplicemente, cattiva amministrazione)?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti. In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente le azioni adottate.

CONTROLLO STRATEGICO

- 5.7 È stata adeguata la programmazione strategico-operativa, anche adottando nuovi piani strategici, alle mutate misure organizzative e alle nuove urgenze nella gestione dell'ente?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti.

- 5.8 È stato rivisto il DEFR per individuare i mezzi finanziari e gli interventi ritenuti prioritari?

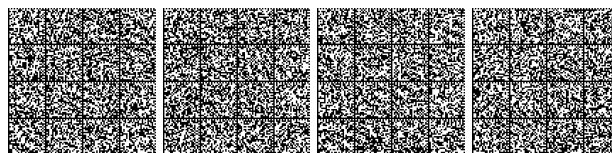
SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare sinteticamente le novità apportate

- 5.9 Secondo le valutazioni del Controllo strategico, la Regione/Provincia Autonoma ha saputo adattare efficacemente i propri moduli organizzativi all'emergenza pandemica, assicurando la continuità dei servizi erogati?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare sinteticamente le valutazioni formulate al riguardo dal Controllo strategico e le eventuali criticità osservate



CONTROLLO DI GESTIONE

- 5.10 È stato verificato il collegamento tra le risorse finanziarie disponibili e gli obiettivi assegnati a seguito delle esigenze di straordinarietà derivanti dalla situazione emergenziale?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti.

- 5.11 È stato effettuato il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi assegnati in seguito all'adozione del lavoro agile?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti.

- 5.12 È stato effettuato il monitoraggio dei tempi di realizzazione degli obiettivi assegnati in seguito all'adozione del lavoro agile?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare sinteticamente le eventuali criticità rilevate.

- 5.13 I sistemi informativi hanno consentito il proficuo svolgimento del lavoro da remoto, permettendo altresì l'idoneo tracciamento delle attività svolte?

SÌ NO

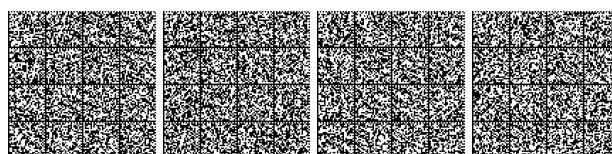
In caso di risposta negativa, illustrare le criticità rilevate.

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

- 5.14 Relativamente agli organismi partecipati, per far fronte alla situazione pandemica, sono stati effettuati interventi adeguativi sui contratti di servizio?

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, illustrare gli interventi effettuati.



CONTROLLI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

- 5.15 La Regione, nel caso di emanazione di linee di indirizzo sulla istituzione e sulla corretta alimentazione del centro di costo "COV-20", ha provveduto a monitorare il rispetto delle stesse da parte degli enti sanitari regionali?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

- 5.16 La Regione ha monitorato che siano state efficaci le misure adottate per riassorbire le liste di attesa prodottesi nel corso del 2020 a causa dell'emergenza pandemica? (art. 29, DL 104/2020)

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

- 5.17 È stato monitorato lo stato di attuazione dei programmi operativi per la gestione dell'emergenza Covid 19 predisposti dalla Regione in base all'art. 18, c. 1, del d.l. n. 18/2020 e finalizzati al potenziamento della rete ospedaliera e territoriale?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

- 5.18 In relazione al quesito precedente, illustrare l'esito del monitoraggio effettuato da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

- 5.19 La Regione/Provincia Autonoma ha adottato un piano di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente? (art. 29-ter, co. 1, d.l. 104/2020, Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19)

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente le azioni intraprese:

- 5.20 La Regione/Provincia Autonoma ha attivato una centrale operativa regionale che svolga le



funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina? (art. 1, co. 8, d.l. n. 34/2020)

SÌ NO

In caso di risposta affermativa, descrivere sinteticamente le azioni intraprese



SEZIONE VI – APPENDICE SUL LAVORO AGILE

6.1 Indicare nella tabella sottostante, per l'anno 2020, la percentuale di dipendenti sul totale – per “missione” rispetto all'organizzazione regionale - che ha prestato attività lavorativa in modalità agile.

[illegible]

6.2 Indicare il grado di difficoltà incontrato dall'Ente (alto/medio/basso/nessuno) nell'organizzare le prestazioni lavorative del personale dipendente in modalità agile, anche servendosi delle tipologie di seguito indicate:

- Difficoltà di tipo tecnologico (assenza di servizi di *cloud computing* o, in generale, di adeguate infrastrutture digitali, scarsa diffusione o mancanza di dispositivi informatici portatili a disposizione del personale, scarsa qualità della connessione *internet* a disposizione dei dipendenti) _____
- Difficoltà di tipo gestionale/organizzativo o inerenti alle risorse umane (ad esempio, basse competenze digitali del personale dipendente) _____
- Difficoltà a rendere la prestazione lavorativa da remoto dovute alla natura stessa del servizio da erogare _____
- Difficoltà di tipo logistico _____

6.3 Gli organi di controllo interno hanno verificato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti dall'Ente?

SÌ NO

Illustrare, sinteticamente, gli interventi effettuati, i risultati e le eventuali criticità rilevate rispetto ai servizi pubblici prodotti.

6.4 Le soluzioni adottate circa l'organizzazione del lavoro durante la fase emergenziale si sono rivelate adeguate?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, descrivere le criticità rilevate.

6.5 Si è proceduto a disciplinare il sistema di rendicontazione delle attività svolte in lavoro agile?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, descrivere le criticità rilevate.

6.6 Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato adeguato alla nuova organizzazione del lavoro da casa?

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti.



6.7 Sono stati individuati gli indicatori per valutare i seguenti punti:

- ☐ stato di implementazione
- ☐ performance individuale
- ☐ performance organizzativa

SÌ NO

In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti.

21A04818

DELIBERA 21 luglio 2021.

Linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Delibera n. 13/SEZAUT/2021/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 21 luglio 2021;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e le successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'art. 3, del decreto-legge n. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 11-bis;

Visto l'art. 1, comma 50, della legge n. 56/2014;

Vista la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, recante linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19;

Vista la deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR, depositata il 28 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 21058 del 13 luglio 2021 di convocazione in video conferenza dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Udito il relatore, consigliere Marcello Degni;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo questionario per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 21 luglio 2021.

Il presidente: CARLINO

Il relatore: DEGNI

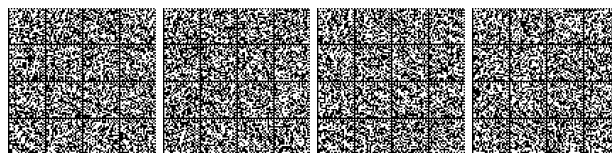
Depositata in segreteria il 27 luglio 2021

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI ANNUALI DEL SINDACO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI, DEL SINDACO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEL PRESIDENTE DELLE PROVINCE SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELL'ESERCIZIO 2020 (ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL))

1. Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce il miglior presidio per l'osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.



In un contesto di crescenti difficoltà economiche e finanziarie, l'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, lo strumento migliore per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Attivando il processo di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazione-programmazione e controllo nonché dei cicli erogativi in termini di apporto quantitativo e qualitativo, l'ente può, infatti, ottimizzare le proprie *performance* attraverso un articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi strategici, è in grado di individuare ed alimentare gli obiettivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e consapevole.

È noto, peraltro, che il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, di converso, aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'ente.

Per garantire l'efficacia del sistema dei controlli interni è necessario che le amministrazioni affrontino lo schema di relazione - questionario evitando la logica del mero adempimento formale. La rappresentazione delle dinamiche delle amministrazioni nelle diverse tipologie di controllo deve fare emergere punti di forza e debolezza, potenzialità e rischi, al fine di fornire elementi utili per la diffusione delle buone pratiche e la correzione delle criticità, che potranno essere messi efficacemente a sistema nel referto della Sezione delle autonomie che seguirà la compilazione.

Allo scopo di promuovere modelli di *governance* più innovativi e responsabili, le presenti linee guida e lo schema di relazione-questionario sul funzionamento del sistema dei controlli interni nell'esercizio 2020 intendono offrire, ai sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché ai presidenti delle province, uno strumento ricognitivo approfondito, stabile e ricorrente per la raccolta di dati omogenei e comparabili basati su criteri univoci idonei a fornire una visione d'insieme su cui fondare valutazioni di adeguatezza, affidabilità ed efficacia circa il sistema dei controlli realizzato nel corso del tempo dai singoli enti.

2. L'esigenza di stabilità e di omogeneità del dato ricognitivo, utile anche per i necessari raffronti in serie storica, non può, tuttavia, prescindere da un adeguato riferimento al contesto organizzativo e gestionale nel quale trovano attuazione le diverse tipologie di controlli interni. In questa prospettiva, le ripercussioni prodotte dall'emergenza legata alla crisi epidemiologica da COVID sembrano essere destinate ad incidere in modo particolarmente significativo sul quadro di detti controlli, in considerazione principalmente dell'esigenza di adattarne la struttura organizzativa e le modalità di gestione delle prestazioni lavorative, allo scopo di garantire la tutela della salute del relativo personale dipendente.

Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità conseguenti a tale situazione emergenziale, la Sezione delle autonomie ha inteso offrire un ulteriore supporto operativo agli organi e alle strutture di controllo interno degli enti territoriali attraverso l'adozione di specifici criteri d'indirizzo e di orientamento volti a dotare i controlli di più adeguati strumenti (organizzativi, informatici e metodologici) per contrastare efficacemente le emergenze attuali e future.

In particolare, con la deliberazione n. 18/SEAUT/2020/INPR, recante «Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19», la Corte dei conti ha voluto evidenziare alcuni *alert* su aree o aspetti significativi della gestione i cui esiti potrebbero rischiare di compromettere, in assenza di opportune interazioni sinergiche tra i controlli, il perseguimento degli equilibri di bilancio, con pesanti ricadute sul sistema economico e finanziario dell'ente.

Il mutato contesto organizzativo e gestionale, infatti, ha indotto gli enti a cercare di contenere gli effetti, diretti ed indiretti, dell'emergenza epidemiologica con ripetuti interventi sul piano della programmazione di bilancio, onde evitare possibili squilibri finanziari conseguenti alla crisi del sistema produttivo territoriale ed ai provvedimenti di rinvio delle scadenze dei principali adempimenti contabili.

Cruciale, in questo frangente, è il ruolo del responsabile del servizio economico-finanziario, chiamato non soltanto ad effettuare una prudente ricognizione delle risorse finanziarie disponibili, ma anche ad individuare il fabbisogno finanziario dell'ente nonché l'eventuale disavanzo prospettico emergente dal quadro di riferimento gestionale. Ad esso è altresì affidato il difficile compito di garantire il finanziamento delle spese obbligatorie e indispensabili, oltreché degli interventi richiesti dall'emergenza in corso, senza compromettere la corretta contabilizzazione e l'effettivo utilizzo dei finanziamenti con vincolo di destinazione.

Alla struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati compete invece l'adozione consapevole e ragionata dei provvedimenti «adeguati» richiesti dall'art. 14 del TUSP, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e predisporre piani di risanamento idonei a sostenere il sistema socioeconomico territoriale.

Allo stesso modo, sul piano del controllo strategico, occorrerà esaminare le varianti all'impostazione originaria del bilancio di previsione ed individuare le risorse e gli interventi ritenuti prioritari, con valutazione degli impatti strategici e operativi dei relativi rischi.

La necessità di adeguare gli obiettivi assegnati alle mutate esigenze e modalità di svolgimento delle attività riguarda anche il controllo di gestione, nell'ambito del quale sarebbe utile stimare gli effetti della prosecuzione delle modalità di «lavoro agile» rispetto alle tradizionali modalità di lavoro e il possibile impatto dei processi di lavoro a distanza sull'intera organizzazione di lavoro. In questa fase, accanto alla necessità di potenziare gli strumenti di accesso e di monitoraggio delle attività e dei servizi a garanzia della sicurezza degli ambienti e delle persone, andrebbero altresì effettuate opportune analisi dirette a verificare la coerenza degli obiettivi di gestione e dei risultati raggiunti con l'evoluzione in atto, nonché l'appropriatezza degli indicatori adottati e il livello degli *standard* di qualità programmati.

Il tempestivo aggiornamento del modello organizzativo, prodotto dalla necessità di conformarsi alle modifiche del quadro normativo di riferimento o di revisione degli assetti operativi dell'ente, richiede più frequenti interlocuzioni tra gli organi di controllo interno e l'amministrazione, al fine sia di mitigare i rischi di contagio tra i lavoratori sia di fornire una più chiara visione delle reali possibilità di interventi di spesa o di rinvio/riduzione di entrate tributarie e tariffarie conseguenti alle forti sollecitazioni provenienti dal territorio.

Per questi ed altri temi gestionali legati all'emergenza da Covid-19, qui succintamente richiamati, si fa rinvio alla più diffusa trattazione contenuta nella citata deliberazione n. 18/SEAUT/2020/INPR, approvata dalla Sezione delle autonomie in data 7 ottobre 2020.

3. La circolarità delle informazioni e il progressivo miglioramento dei processi di analisi interna rispondono all'esigenza di procedere più speditamente lungo il percorso di evoluzione dei sistemi di pianificazione, misurazione e valutazione della *performance* a supporto dei processi decisionali. In questa direzione, è essenziale implementare una sinergica collaborazione fra le diverse metodologie di controllo, con relativo affinamento dei metodi e dei contenuti delle pertinenti tipologie coinvolte nel processo integrativo.

Nell'intento di promuovere tale processo sinergico, l'ottica delle presenti linee guida continua ad insistere su un'analisi più integrata, volta a mettere in relazione le funzionalità delle singole tipologie di controllo. A questo scopo, i diversi controlli vengono osservati come un unico sistema di misurazione integrato, in grado cioè di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l'insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo è dotato. Affinché tale integrazione sia effettiva, è necessario, però, che i loro contenuti siano coerenti e conseguenti, come fasi successive di elaborazione di un report unitario su cui fondare, in modo sostanziale, i processi decisionali dell'ente.

In quest'ottica, si è inteso dare al questionario una impostazione idonea ad assicurare evidenza tanto alla fase di pianificazione degli obiettivi quanto alla fase di rendicontazione dei risultati. Al centro di questa impostazione vi è soprattutto l'esigenza di far emergere, attraverso il raffronto tra i diversi ambiti operativi del controllo, il profilo caratteristico del sistema attuato dal singolo ente, la sua conformità al disposto normativo e la capacità di incidere efficacemente sui processi in atto sviluppando nuove sinergie. Ciò anche al fine di incoraggiare le amministrazioni ad individuare le criticità e le lacune del sistema, valutarne il complessivo rischio di controllo e proporre le soluzioni correttive più adeguate.

È essenziale, infatti, che le attività di controllo portino ad evidenza il livello di errore, di difformità e di mancato raggiungimento degli obiettivi che è connotato a ciascuna attività gestionale, affinché tale livello possa essere valutato nel suo complesso, compreso nelle sue determinanti causali e preso in considerazione nei processi decisionali dell'ente.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, d'altronde, dipende da queste buone pratiche, alle quali è strettamente legata la capacità dell'ente di realizzare gli obiettivi programmati rispettando i tempi e valorizzando le risorse assegnate attraverso il continuo miglioramento della qualità e della quantità dei servizi.

4. Il sistema dei controlli interni necessita di opportuni adeguamenti per renderlo più rispondente alle esigenze nascenti dalla crisi indotta dall'emergenza epidemiologica, che si è sviluppata nel corso del 2020 (e sta interessando anche il 2021). Allo stesso tempo lo schema di relazione-questionario conserva in buona parte inalterato il contenuto delle linee guida approvate gli scorsi anni, essendosi stabilizzato, dopo la riforma del 2012, il tessuto normativo di riferimento.

Il questionario risponde, principalmente, all'esigenza di cogliere le principali modalità attuative del sistema dei controlli interni che le diverse realtà territoriali hanno adottato, permettendo così di analizzar-



ne il funzionamento ed i risultati raggiunti. Appare, tuttavia, necessario inserire una specifica appendice - i cui contenuti sono ricavati dalla deliberazione n. 18/2020 della Sezione delle autonomie - per analizzare gli effetti della pandemia sui controlli interni. Siffatta analisi potrà, con eventuali aggiustamenti, essere riproposta anche per il 2021. Altro elemento di novità, destinato a stabilizzarsi dopo l'emergenza sanitaria è rappresentato dall'impiego del lavoro agile. Per cogliere gli effetti di questa importante innovazione organizzativa sono stati formulati taluni quesiti specifici inseriti in una appendice aggiuntiva.

Il nuovo schema di relazione, strutturato in un questionario a risposta sintetica, è organizzato in 8 sezioni, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuno dei profili di seguito indicati:

la prima sezione (Sistema dei controlli interni) mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; i quesiti attengono alla verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie o di programmazione, cui si aggiungono particolari riferimenti al numero dei *report* da produrre e ufficializzare, alle criticità emerse e alle azioni correttive avviate;

la seconda sezione (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) è volta ad intercettare le eventuali problematiche presenti nell'esercizio del controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei *report* adottati nell'esercizio e nell'adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale risulta articolata;

la terza sezione (Controllo di gestione) contiene domande correlate a profili di carattere eminentemente organizzativo e di contesto, con approfondimenti sull'utilizzo dei *report* periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa;

la quarta sezione (Controllo strategico) è intesa, invece, a sondare il livello di attenzione delle verifiche in ordine all'attuazione dei programmi e delle tecniche adottate per orientare le decisioni dei vertici politici nella individuazione degli obiettivi delle scelte strategiche da operare a livello di programmazione;

la quinta sezione (Controllo sugli equilibri finanziari) mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati;

la settima sezione (Controllo sulla qualità dei servizi) è diretta, infine, ad evidenziare se i controlli di qualità che si spingono ad esaminare le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, con approfondimenti sull'appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli *standard* di qualità programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l'effettuazione di indagini di *benchmarking* ed il coinvolgimento attivo degli *stakeholders*;

L'appendice COVID è strettamente connessa agli specifici controlli che si sono resi necessari per fronteggiare le sfide dell'emergenza, adeguandoli sotto svariati profili (programmazione, metodologie, implementazione di aree specifiche di controllo).

L'appendice lavoro agile disciplina i controlli con riguardo ad uno dei principali «effetti collaterali» dell'emergenza sanitaria, ovvero il c.d. «*smart working*». La trattazione dei quesiti sul lavoro agile in una separata appendice è dettata dalla consapevolezza che tale nuovo approccio dell'organizzazione del lavoro, fondato su aspetti di flessibilità, autonomia e collaborazione del dipendente, rimarrà, finita l'emergenza, una modalità alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa «in presenza».

Ciascuna sezione è corredata da uno spazio NOTE, posto dopo i quesiti, dedicato ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni, ovvero all'inserimento di informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, ritenuti utili a rappresentare situazioni caratteristiche o peculiari.

5. Dagli esiti del monitoraggio condotto dalla Sezione delle autonomie sulle risposte fornite dagli enti al questionario allegato alle linee guida per l'esercizio 2019 è emersa, tuttavia, la diffusa tendenza a fornire risposte talvolta discordanti tra loro (se non addirittura inconciliabili),

tali da richiedere ripetute indagini istruttorie da parte di questa sezione e delle sezioni regionali interessate, intese ad ottenere chiarimenti ed eventuali rettifiche da parte dei relativi compilatori.

In ordine a tali esigenze, si è ritenuto di eseguire sul questionario un limitato numero di interventi correttivi volti a precisare il contenuto di alcuni quesiti e a guidare il compilatore verso una più agevole e consapevole scelta tra le opzioni di risposta.

Resta comunque inteso che le sezioni regionali competenti, laddove dalle risposte degli enti dovessero ravvedere gli estremi di un ridotto grado di affidabilità nel funzionamento del sistema di controlli interni da essi adottato, impegneranno le suddette amministrazioni in controlli più serrati diretti a ridurre il rischio di possibili ricadute sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione finanziaria dell'ente.

6. Resta ferma, altresì, la facoltà per le sezioni regionali di controllo di integrare le informazioni contenute nel presente schema di relazione con la richiesta di separati ed ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati. Tali integrazioni istruttorie non dovranno, comunque, compromettere l'integrità del contenuto e del formato originale del documento scaricabile dall'applicativo «Con.Te.» (Contabilità territoriale), che garantisce, come detto, il riversamento delle informazioni in uno specifico *database*.

Nella stessa ottica, presso le sezioni giurisdizionali regionali, in forza del comma 4, art. 148 del Tuel, potranno essere attivati giudizi per l'irrogazione di sanzioni agli amministratori nel caso le Sezioni di controllo dovessero rilevare l'assenza o l'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottati dagli enti.

Appare utile ribadire, infine, che, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 148 e 156 TUEL, il presente schema di relazione sul sistema dei controlli interni relativi al 2020 si riferisce a tutti i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a tutte le città metropolitane e a tutte le amministrazioni provinciali.

Ai sensi dell'art. 11-bis, decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, l'obbligo di invio del questionario alla Corte dei conti deve intendersi riferito, altresì, ai comuni ed alle province e città metropolitane ricomprese nel territorio delle regioni a statuto speciale nonché agli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

7. In ordine alle modalità di compilazione e di invio della relazione-questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2020, come per il precedente anno, sarà necessario accedere al sistema «Con.Te.», dal quale scaricare e, successivamente, trasmettere compilato il documento contenente lo schema di relazione sempre mediante l'applicativo «Con.Te.».

A tal fine, occorre collegarsi al sito della Corte dei conti, area «Servizi», attraverso il link <https://servizionline.corteconti.it/> e successivamente alla piattaforma di finanza territoriale «FITNET» (Finanza territoriale network), tramite utenza SPID di 2° livello, per poi accedere al sistema «Con.Te.», da cui scaricare il file dal box Utilità → Schemi/Modelli. Gli utenti sprovvisti di un «profilo» sui sistemi FITNET saranno automaticamente indirizzati ad una pagina di profilazione per l'accreditamento.

Prima della compilazione della relazione-questionario, occorre procedere alla denominazione del file secondo il seguente schema:

REGIONE_SIGLAPROVINCIA_ENTE Controlli Interni 2020
es. 1 EMILIA_ROMAGNA_MO_MODENA Controlli Interni 2020;

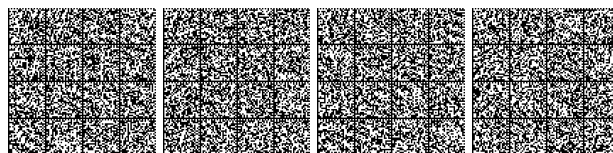
es. 2 EMILIA_ROMAGNA_MO_A.P. MODENA Controlli Interni 2020; es. 3 LAZIO_RM_C.M. ROMA Controlli Interni 2020.

Per la restituzione della relazione, occorrerà invece selezionare, sempre attraverso il sistema «Con.Te.», la funzione «Invio da EETT» presente nel menù «Documenti».

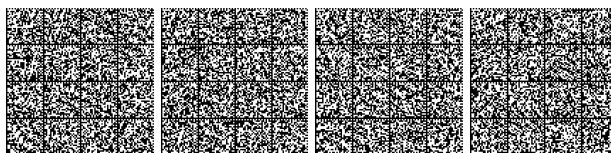
Nel caso dovesse essere necessario il ricaricamento di documenti già trasmessi che abbiano in comune, con la precedente versione, identiche caratteristiche (quali: esercizio, fase, utente, ente, tipo documento, nome file, estensione), le versioni successive del file già trasmesso dovranno essere rinominate aggiungendo in calce, rispettivamente, il suffisso: V2, V3 etc. (es. EMILIA_ROMAGNA_MO_MODENA Controlli Interni 2020_V2).

In proposito, si richiama l'attenzione sulla necessità che la presente relazione-questionario riguardante i controlli svolti nell'anno 2020 sia trasmessa alla Corte dei conti, con le suindicate modalità, entro il 31 dicembre 2021, salvo termine più breve eventualmente stabilito dalle sezioni regionali per gli enti territoriali di rispettiva competenza.

La sezione comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione on-line del questionario, con apposito avviso che sarà pubblicato sulla piattaforma FitNet.

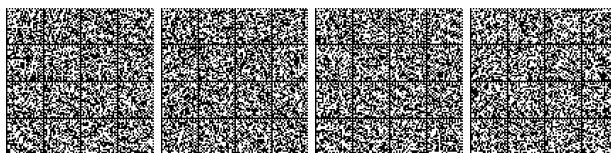


**SCHEMA PER IL REFERTO ANNUALE DEL SINDACO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI
15.000 ABITANTI, DEL SINDACO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEL PRESIDENTE DELLE PROVINCE
SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI NELL'ESERCIZIO 2020
(ART. 148 TUEL)**



**Istruzioni per la compilazione dello schema di relazione-questionario per l'anno 2020
(da trasmettere compilato entro il 31 dicembre 2021)**

1. L'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti il presente referto sul sistema dei controlli interni relativi all'anno 2020 deve intendersi riferito, ai sensi degli artt. 148 e 156 del TUEL, a tutti i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a tutte le Città metropolitane e a tutte le Amministrazioni provinciali.
2. Il file contenente la relazione-questionario, disponibile in "Con.Te.", dovrà essere rinominato nel seguente modo per le tre tipologie di enti (Comuni, Amministrazioni Provinciali, Città Metropolitane): REGIONE_SIGLA PROVINCIA_ENTE Controlli Interni_2020. Es. EMILIA_ROMAGNA_MO_MODENA Controlli Interni_2020 EMILIA_ROMAGNA_MO_A.P. MODENA Controlli Interni_2020 EMILIA_ROMAGNA_BO_C.M. BOLOGNA Controlli Interni_2020
3. Il sistema non consente il ricaricamento di documenti che abbiano in comune, con la versione precedentemente trasmessa, identiche caratteristiche (esercizio, fase, utente, ente, tipo documento, nome file, estensione). Si consiglia, pertanto, di rinominare le versioni successive del file aggiungendo alla sua denominazione, rispettivamente, il suffisso: V2, V3 etc. (es. EMILIA_ROMAGNA_MO_MODENA Controlli Interni_2020_V2)
4. Nella sezione dedicata all' anagrafica ente della pagina 1 ("Sistema dei controlli interni"), occorre solo digitare il corretto CODICE ISTAT (le celle REGIONE, PROVINCIA (SIGLA), DENOMINAZIONE ENTE, TIPOLOGIA ENTE verranno automaticamente valorizzate).
5. Se non diversamente indicato, lo schema di relazione dovrà essere compilato integralmente in tutte le sue parti, valorizzando ciascuna delle celle editabili (gialle), anche in caso di valore pari a zero, e quelle con menù a tendina (azzurre). Fanno eccezione: - le sottodomande la cui compilazione sia subordinata ad una specifica opzione di risposta alla domanda che la precede; - le celle editabili (gialle) non compilate per mancata disponibilità del dato (in questo caso si dovranno fornire adeguate motivazioni nel campo note).
6. L' opzione "nd" (nessuna dichiarazione) potrà essere utilizzata nel caso in cui, per disfunzioni interne, non si disponga delle informazioni necessarie per rispondere correttamente alla domanda; l' opzione "Non ricorre la fattispecie" andrà invece utilizzata per segnalare che l'oggetto della domanda non è pertinente alle competenze o alle caratteristiche gestionali dell'ente; non è prevista la possibilità di lasciare vuote le celle di risposta se non diversamente indicato. Negli altri casi, la mancata compilazione della cella esprimerà una valenza disfuntiva anche se dovuta a dimenticanza.
7. Tutti i quesiti si riferiscono ad atti o attività posti in essere dall'Ente nel corso del 2020 o che hanno prodotto effetti sulle attività dell'esercizio 2020.
8. Per il corretto calcolo delle unità di personale "anno equivalenti" (cd. Full Time Equivalent Giuridico), occorre ipotizzare che una unità di personale a tempo pieno lavori (secondo il numero di ore settimanali previste dal contratto tipico del pubblico impiego) 36 ore settimanali per 365 giorni l'anno, cioè 6 ore giornaliere su 6 giorni settimanali (oppure 7 ore e 12 minuti per 5 giorni alla settimana) per tutto l'anno (a prescindere dai giorni di ferie, di festa, di malattia, di permesso ecc.). Pertanto, la formula del FTE Giuridico va intesa nel seguente modo: numero di persone appartenenti ad una medesima tipologia contrattuale, moltiplicato per le ore lavorate in una settimana, diviso 36, moltiplicato per il numero di giorni di lavoro previsti nell'anno, diviso 365. Questo significa che se, ad es., una unità di personale a tempo pieno addetta alla sola attività di controllo è stata assunta negli ultimi 6 mesi dell'anno, dopo aver calcolato il numero di ore a settimana (36) e diviso questo valore per 36, basterà dividere il numero teorico dei giorni lavorativi previsti da contratto in un anno (365) prima per 12 (mesi) e poi moltiplicarlo per 6 (mesi), ottenendo così 182,5 giorni di lavoro annui, risultato, questo, che dovrà essere poi diviso per 365 (giorni) per ottenere il valore finale di 0,5 unità FTE. Allo stesso modo, se si ipotizza che un addetto a tempo pieno dedichi per l'intero anno solo metà del suo tempo di lavoro alle attività di controllo, anche in questo caso, dovendosi partire dalla metà delle ore di lavoro settimanali (18), si perverrà, ugualmente, al medesimo valore di 0,5 unità FTE. Analogamente, per un lavoratore part-time il cui apporto orario in una o più attività di controllo è, ad esempio, di 18 ore a settimana, per complessivi 6 mesi, occorrerà procedere sempre nel seguente modo: $18/36 \times 182,5/365 = 0,25$.
9. Utilizzare le "Note" , presenti in fondo a ciascuna sezione del questionario, per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, necessari a rappresentare situazioni peculiari o ad esplicitare osservazioni ritenute comunque utili. Ove possibile, si prega di richiamare il numero del quesito a cui l'annotazione si riferisce.
10. Per la trasmissione del questionario alla Sezione regionale territorialmente competente e alla Sezione delle autonomie, l'ente dovrà caricare sul sistema Con.Te il file debitamente compilato utilizzando la funzione "Invio da EETT" presente nel menù "Documenti".
11. Utilizzare solo ed esclusivamente il file nel formato originale (pubblicato sul sito della Corte dei conti e disponibile per il download sul sistema Con.Te. attraverso il link "Schemi e modelli" presente nel box "Utilità") senza apportarvi alcuna modifica e senza riprodurre il documento con azioni di copia/incolla; procedere al salvataggio nello stesso formato; non inviare il file in formato immagine o pdf. N. B. L'integrità del file ne garantisce il riversamento delle informazioni in un database, possibilità che verrebbe compromessa nel caso in cui venissero apportate modifiche o rimozioni di protezioni. Si raccomanda, pertanto, di compilare le sole celle editabili e con menù a tendina, seguendo le indicazioni e le avvertenze previste.



ANAGRAFICA ENTE**CODICE ISTAT****REGIONE****PROVINCIA (SIGLA)****DENOMINAZIONE ENTE****TIPOLOGIA ENTE**

1. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1.1 Indicare se il sistema dei controlli interni è esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'ente in riferimento alle singole tipologie di controllo di seguito indicate:

- a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile
- b) Controllo di gestione
- c) Controllo strategico
- d) Controllo sugli equilibri finanziari
- e) Controllo sugli organismi partecipati
- f) Controllo sulla qualità dei servizi

1.2 Indicare il numero di report periodici previsti/programmati nell'anno (in base a specifiche norme di settore, regolamenti dell'ente o statuti degli organismi partecipati) e di report effettivamente prodotti:

- a) Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
- b) Controllo di gestione
- c) Controllo strategico
- d) Controllo sugli equilibri finanziari
- e) Controllo sugli organismi partecipati
- f) Controllo sulla qualità dei servizi

Report previsti	Report prodotti

1.3 Sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione?

--

1.4 Indicare se sono state registrate criticità nella organizzazione o nell'attuazione dei controlli e, in caso affermativo, indicare il relativo grado di criticità riscontrato per ciascuna tipologia di controlli:

- a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile
- b) Controllo di gestione
- c) Controllo strategico
- d) Controllo sugli equilibri finanziari
- e) Controllo sugli organismi partecipati
- f) Controllo sulla qualità dei servizi

Criticità	Grado di criticità



1.5 Indicare per ciascuna tipologia di controlli il numero di report ufficializzati nell'anno da delibere di Giunta o di Consiglio, il numero di azioni correttive avviate nell'anno a seguito dei report (tramite delibere di Giunta o di Consiglio) e il numero di unità di personale assegnate al controllo - espresse in unità anno equivalenti (FTE Giuridico = numero persone x ore lavorate/36 x giorni lavorati nell'anno/365; vedere Istruzioni) per l'esercizio dei vari tipi di controlli:

	Report ufficializzati	Azioni correttive avviate	Unità di personale (FTE)
a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile			
b) Controllo di gestione			
c) Controllo strategico			
d) Controllo sugli equilibri finanziari			
e) Controllo sugli organismi partecipati			
f) Controllo sulla qualità dei servizi			

1.6 Indicare per quali tipologie di controllo sono intervenute modifiche in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli interni:

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile	
b) Controllo di gestione	
c) Controllo strategico	
d) Controllo sugli equilibri finanziari	
e) Controllo sugli organismi partecipati	
f) Controllo sulla qualità dei servizi	

1.7 Vi sono pronunce della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti contenenti osservazioni sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni a cui l'ente non abbia ancora dato seguito con i necessari interventi correttivi?

1.8 L'esercizio delle funzioni relative ai controlli interni è stato conferito, in tutto o in parte, ad altri organismi associativi istituzionali (Unioni di comuni etc.)?

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

1n1	
1n2	
1n3	
1n4	



2. CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

2.1 Nelle ipotesi previste dall'art. 49 del TUEL, sono state adottate delibere di Giunta e di Consiglio munite di parere di regolarità tecnica o contabile negativo?

2.1.1 in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'organo deliberante ha motivato adeguatamente le ragioni della mancata conformazione al parere?

2.2 Nelle proposte di deliberazione, i responsabili dei servizi hanno relazionato in ordine anche ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, al fine di consentire al responsabile di ragioneria l'espressione del parere di regolarità contabile?

2.3 Quale tecnica di campionamento probabilistico-statistico, opportunamente motivata, è stata adottata, nel corso dell'anno, per la scelta degli atti amministrativi da sottoporre al controllo successivo?

2.4 Gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo?

2.5 Gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa?

2.6 Fornire i seguenti elementi informativi relativi al controllo di regolarità successivo

numero

a) totale atti

b) atti esaminati

c) irregolarità rilevate e segnalate in modo puntuale

d) irregolarità sanate

2.7 Con quale frequenza sono stati trasmessi i report da indirizzare ai responsabili dei servizi?

2.8 Sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi?

2.9 Sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014?

2.10 In caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi?

2.10.1 In caso di risposta affermativa, i responsabili dei servizi si sono adeguati alle direttive ricevute?

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

2n1	
2n2	
2n3	
2n4	



3. CONTROLLO DI GESTIONE

3.1 L'ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa?

3.2 Il controllo di gestione si avvale di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia?

3.3 I regolamenti o le delibere dell'ente prevedono espressamente che le articolazioni organizzative decentrate inserite nei diversi settori operativi si attengano alle direttive della struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento delle elaborazioni?

3.4 I report periodici prodotti sono tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere?

3.5 Quali dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati nell'anno?

a) di attività/processo

b) di "output"

c) di efficacia

d) di efficienza

e) di economicità

f) di analisi finanziaria

3.6 Il controllo di gestione è in grado di influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi?

3.6.1 In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, in quanti casi gli obiettivi sono stati riprogrammati?

3.7 L'ente eroga servizi a domanda individuale?

3.7.1 In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indicare il tasso medio di copertura (media semplice nell'anno) dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali (nel caso i relativi costi ricadano, almeno in parte, sul bilancio dell'ente locale):

%

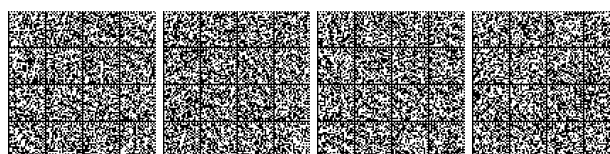
3.8 Indicare il grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa per le seguenti aree:

a) servizi amministrativi

b) servizi tecnici

c) servizi alla persona

3.9 Esiste un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare?



NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

3n1	
3n2	
3n3	
3n4	



4. CONTROLLO STRATEGICO

4.1 Riguardo alla programmazione di bilancio 2021-2023, l'ente ha approvato il PEG, pubblicandone i contenuti sul portale istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente?

4.2 Il controllo strategico è operativamente integrato con il controllo di gestione?

4.3 Il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio, utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie?

4.4 Il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio effettua, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione?

4.5 Quali dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati nell'anno?

a) di mantenimento

b) di performance individuale e organizzativa

c) di miglioramento della qualità dei servizi

d) di innovazione e sviluppo

4.6 Percentuale media (semplice) di obiettivi strategici raggiunti nell'anno:

%

4.7 Numero di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottate nell'anno:

4.8 Indicare i parametri in base ai quali l'organo d'indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi:

a) risultati raggiunti rispetto agli obiettivi

b) grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati

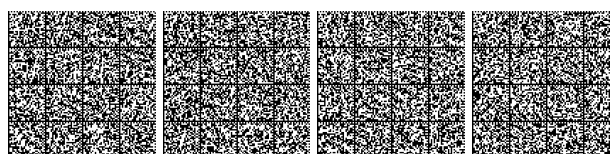
c) tempi di realizzazione rispetto alle previsioni

d) rispetto degli standard di qualità prefissati

e) impatto socio-economico dei programmi

f) altro (specificare)

4.9 Con quale periodicità è stato effettuato il monitoraggio dello stato di avanzamento del PEG?



NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

4n1	
4n2	
4n3	
4n4	



5. CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

5.1. Il controllo sugli equilibri finanziari è integrato con il controllo sugli organismi partecipati?

5.2. Il Responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari?

5.3. Indicare quali dei seguenti soggetti sono stati attivamente coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari e con quale frequenza:

	Soggetti	Frequenza
a) Organi di governo		
b) Direttore generale		
c) Segretario		
d) Responsabili dei servizi		

5.4. Indicare se sono state chieste misure per ripristinare l'equilibrio finanziario e se le stesse siano state anche disposte con riguardo ai seguenti ambiti gestionali:

	Misure richieste	Misure disposte
a) gestione di competenza		
b) gestione dei residui		
c) gestione di cassa		

5.5. Tra le misure necessarie per salvaguardare gli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del TUEL, si è dovuto impiegare la quota libera dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. b), TUEL?

5.6. È stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa?

5.7. Sono state adottate le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, previste dall'art. 183, comma 8, del TUEL per il caso di insufficiente disponibilità di cassa dovuta a ragioni sopravvenute?

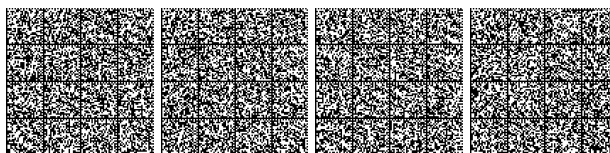
5.8. È stata ricostituita la consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell'art. 195 del TUEL?

5.9. Nel corso dell'esercizio considerato, sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio?

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

5n1	
5n2	
5n3	
5n4	



6. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

6.1 L'ente si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147-*quater*, comma 1, TUEL?

6.2 Sono stati definiti per l'anno gli indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'ente?

6.3 Sono stati approvati i *budget* delle società partecipate *in house* o degli organismi strumentali controllati dall'ente?

6.3.1 In caso di risposta affermativa, indicare il numero dei *budget* approvati:

6.4 L'individuazione delle società a controllo pubblico è stata effettuata in conformità al disposto di cui all'art. 2 lett. b) e m) del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP)?

6.5 Nel perimetro delle società controllate sono state incluse anche le società a totale partecipazione pubblica per le quali il controllo viene esercitato in forma congiunta, anche mediante comportamenti concludenti, indipendentemente dall'esistenza di norme di legge, statutarie e/o accordi formalizzati?

6.6 Sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate?

6.7 È stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011)?

6.8 È stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 TUSP?

6.9 È stata monitorata l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP?

6.10 Sono stati aggiornati gli statuti delle società a controllo pubblico a norma del d.lgs. n. 175/2016 e degli artt. 5 e 192, d.lgs. n. 50/2016?

6.11 La relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, TUSP?

6.12 Nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2, TUSP, sono emersi indicatori di crisi aziendale?

6.13 È stato verificato il rispetto, nelle società a controllo pubblico, dell'obbligo di comunicazione alle Sezioni regionali delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico, a norma dell'art. 11, commi 2 e 3, d.lgs. n. 175/2016?

6.14 Sono previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali?

6.15 Gli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013?

6.16 Quali dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati nell'anno?

a) di efficacia

b) di efficienza

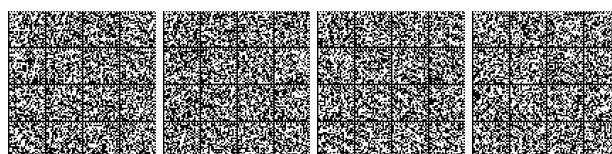
c) di economicità

d) di redditività

e) di deficitarietà strutturale

f) di qualità dei servizi affidati

g) di soddisfazione degli utenti



NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

6n1	
6n2	
6n3	
6n4	



7. CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI

7.1 L'ente ha adottato la Carta dei servizi?

7.2 L'ente ha effettuato analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi (in termini di prontezza ovvero tempestività/adequazione dei tempi di risposta, coerenza ed esaustività delle risposte alle richieste degli utenti e di minori disagi o imprevisti prodotti da disservizi)?

7.3 Quanti indicatori di risultato vengono utilizzati per rappresentare compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate in termini di (accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia)?

7.4 Le rilevazioni sulla qualità dei servizi si estendono anche agli organismi partecipati?

7.5 Quali dei seguenti indicatori sono stati elaborati ed applicati nell'anno?

a) accessibilità delle informazioni

b) tempestività della erogazione

c) trasparenza dei tempi di erogazione

d) trasparenza dei costi di erogazione

e) trasparenza sulle responsabilità del servizio

f) correttezza con l'utenza

g) affidabilità del servizio

h) completezza del servizio

i) conformazione agli standard di qualità

l) reclami e segnalazioni di disservizi

m) altro (specificare)

7.6 Gli indicatori adottati soddisfano i requisiti di appropriatezza (rilevanza, accuratezza, temporalità, fruibilità, interpretabilità e coerenza)?

7.7 Gli standard di qualità programmati nell'anno sono determinati in conformità a quelli previsti nella Carta dei servizi o in altri provvedimenti similari in materia?

7.8 L'ente ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti (interni e/o esterni)?

In caso di risposta affermativa:

7.8.1 Indicare con quale frequenza l'ente ha proceduto alla misurazione della soddisfazione degli utenti:

7.8.2 Indicare se la soddisfazione degli utenti è stata misurata, direttamente o per il tramite di organismi controllati, su tutti o solo su alcuni servizi:

7.8.3 Sono stati pubblicati i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti (anche se negativi)?

7.9 L'ente effettua confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni?

7.10 Sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (stakeholders) nella fase di definizione degli standard di qualità?

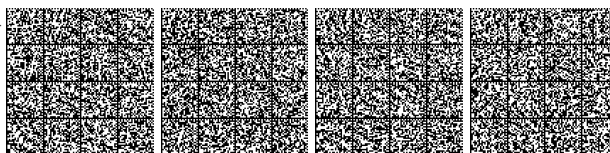
7.11 Rispetto all'anno precedente, l'ente ha realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicati?



NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

7n1	
7n2	
7n3	
7n4	



8. APPENDICE COVID-19

8.1 Nel corso del 2020, sono stati adottati specifici "protocolli" per il sistema dei controlli interni, adattandoli alla nuova situazione determinata dal contesto emergenziale dovuto al Covid-19?

8.2 È stata condotta una verifica sulla puntuale adozione, da parte delle strutture amministrative dell'ente, dei principali protocolli, finalizzati alla tutela dei dipendenti dal rischio biologico da Covid-19?

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

8.3 Sono state adeguate le modalità di attuazione e i relativi regolamenti interni dei controlli di regolarità amministrativa e contabile in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19?

8.4 Gli organi di controllo interno hanno programmato e attuato verifiche successive, anche a campione, su atti di spesa, finalizzati a fronteggiare l'emergenza pandemica, adottati dall'ente in deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili?

8.5 Sono state rafforzate le procedure di controllo, avendo anche riguardo all'aggiornamento periodico dei sistemi di gestione dei rischi corruttivi, soprattutto in relazione all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, a presidio del rischio derivante da possibili condotte illecite (frodi, abusi o, semplicemente, cattiva amministrazione)?

8.6 All'interno dell'ente sono state istituite strutture dedicate alla verifica del corretto utilizzo dei fondi comunitari?

8.6.1 In caso di risposta affermativa indicare:

a) numero delle strutture

b) numero di unità di personale dedicato a tali controlli
espresso in FTE

CONTROLLO DI GESTIONE

8.7 È stato verificato il collegamento tra le risorse finanziarie disponibili e gli obiettivi assegnati a seguito delle esigenze di straordinarietà derivanti dalla situazione emergenziale?

8.8 È stato effettuato il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi assegnati in seguito all'adozione del lavoro agile?

8.9 È stato effettuato il monitoraggio dei tempi di realizzazione degli obiettivi assegnati in seguito all'adozione del lavoro agile?

8.10 I sistemi informativi hanno consentito il proficuo svolgimento del lavoro agile, permettendo, altresì, l'ideale tracciamento delle attività svolte?

CONTROLLO STRATEGICO

8.11 È stata adeguata la programmazione strategico - operativa, anche adottando nuovi piani strategici, alle mutate misure organizzative e alle nuove urgenze nella gestione dell'ente?

8.12 È stato rivisto il DUP al fine di individuare i mezzi finanziari e gli interventi ritenuti prioritari?

8.13 Secondo le valutazioni del controllo strategico, l'ente ha saputo adattare efficacemente i propri moduli organizzativi all'emergenza pandemica, assicurando la continuità dei servizi forniti?



CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

8.14 La legislazione emergenziale ha influito sulla verifica della congruità delle stime in ordine alle seguenti voci?

a) trasferimenti erariali	
b) entrate tributarie	
c) altre entrate correnti	
d) debiti fuori bilancio	
e) rispetto dei vincoli di finanza pubblica	
f) equilibrio della gestione dei residui	
g) equilibrio della gestione di cassa	
h) equilibrio finanziario	

8.15 Sono intervenute modificazioni in relazione a:

a) riscossione delle entrate	
b) ricorso alle anticipazioni di tesoreria	
c) applicazione dell'avanzo di amministrazione libero	

8.16 È stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti legati all'emergenza ai fini della loro corretta contabilizzazione ed effettivo utilizzo?

8.17 L'emergenza ha influito sul monitoraggio dei contratti di fornitura in essere?

8.18 Sono state volontariamente ridotte le entrate proprie derivanti da:

a) IMU/TASI	
b) TARI	
c) Addizionale IRPEF	
d) Entrate da servizi a domanda individuale	

8.19 Sono stati coperti gli eventuali disavanzi derivanti da riduzioni volontarie delle entrate proprie attraverso l'impiego dei contributi statali istituiti per fronteggiare le conseguenze legate all'emergenza sanitaria?

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI E SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE

8.20 Relativamente agli organismi partecipati, per far fronte alla situazione pandemica, sono stati effettuati interventi adeguativi sui contratti di servizio?



CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI

8.21 Si è proceduto a verificare il mantenimento dei livelli di qualità in termini di efficacia ed efficienza dei servizi all'utenza in ordine ai seguenti punti?

a) dimensione delle prestazioni erogate

b) prontezza e rapidità

c) coerenza ed esaustività

8.22 È stata garantita la corretta e costante informazione sui servizi disponibili in presenza e da remoto e sulla modalità di fruizione degli stessi?

8.23 Il livello degli standard di qualità è stato rimodulato in funzione del grado di soddisfazione dell'utenza?

8.24 Si è proceduto ad una mappatura dei processi in grado di evidenziare e superare le eventuali criticità derivanti dalla nuova modalità di lavoro agile?

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

8n1	
8n2	
8n3	
8n4	



9. APPENDICE LAVORO AGILE

9.1 Indicare nella tabella sottostante la percentuale di dipendenti sul totale che ha prestato attività lavorativa in modalità agile.

- | | | |
|---|---|----------------------|
| a) Personale dirigenziale | % | <input type="text"/> |
| b) Personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato | % | <input type="text"/> |

9.2 Indicare per ciascun settore la percentuale media del personale che ha effettuato prestazione lavorativa in modalità agile:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| a) affari generali e segretariato | % | <input type="text"/> |
| b) uffici di supporto agli organi politici | % | <input type="text"/> |
| c) uffici finanziari | % | <input type="text"/> |
| d) uffici anagrafe e stato civile | % | <input type="text"/> |
| e) servizi sociali | % | <input type="text"/> |
| f) servizi scolastici educativi | % | <input type="text"/> |
| g) servizi tecnici | % | <input type="text"/> |
| h) Suap | % | <input type="text"/> |
| i) altro | % | <input type="text"/> |

9.3 Indicare il grado di difficoltà incontrato dall'ente nell'organizzare le prestazioni lavorative del personale dipendente in modalità agile, anche servendosi delle tipologie di seguito indicate:

9.3.1 Difficoltà di tipo tecnologico (assenza di servizi di cloud computing, scarsa diffusione o mancanza di dispositivi informatici portatili a disposizione del personale, scarsa qualità della connessione internet a disposizione dei dipendenti).

9.3.2 Difficoltà di tipo gestionale/organizzativo o inerenti alle risorse umane (ad esempio, basse competenze digitali del personale dipendente).

9.3.3 Difficoltà a rendere la prestazione lavorativa in modalità agile dovute alla natura stessa del servizio da erogare.

9.3.4 Altro (ad esempio difficoltà di tipo logistico)

9.4 Gli organi di controllo interno hanno verificato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti dall'ente?

9.5 Le soluzioni adottate circa l'organizzazione del lavoro durante la fase emergenziale si sono rivelate adeguate?

9.6 Si è proceduto a disciplinare il sistema di rendicontazione delle attività svolte in modalità di lavoro agile?

9.7 Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato adeguato alla nuova organizzazione del lavoro agile?

9.8 Sono stati individuati gli indicatori per valutare:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| a) stato di implementazione | <input type="text"/> |
| b) performance individuale | <input type="text"/> |
| c) performance organizzativa | <input type="text"/> |



NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

9n1	
9n2	
9n3	
9n4	

Luogo e data di compilazione:

li

Il Responsabile

Nome

Cognome

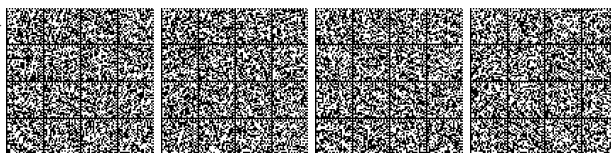
Recapito telefonico

Indirizzo email

Recapiti dell'ente per eventuali comunicazioni e/o informazioni relative al questionario

Recapito telefonico

Indirizzo email



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 agosto 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1761
Yen	129,5
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,391
Corona danese	7,437
Lira Sterlina	0,84745
Fiorino ungherese	353,87
Zloty polacco	4,5645
Nuovo leu romeno	4,9134
Corona svedese	10,2175
Franco svizzero	1,0786
Corona islandese	147,8
Corona norvegese	10,4885
Kuna croata	7,4995
Rublo russo	86,3776
Lira turca	10,1679
Dollaro australiano	1,6002
Real brasiliano	6,1735
Dollaro canadese	1,4747
Yuan cinese	7,619
Dollaro di Hong Kong	9,1521
Rupia indonesiana	16916,78
Shekel israeliano	3,7851
Rupia indiana	87,3195
Won sudcoreano	1345,82
Peso messicano	23,5526
Ringgit malese	4,9731
Dollaro neozelandese	1,6763
Peso filippino	59,275
Dollaro di Singapore	1,5943
Baht thailandese	39,329
Rand sudafricano	17,2075

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05109

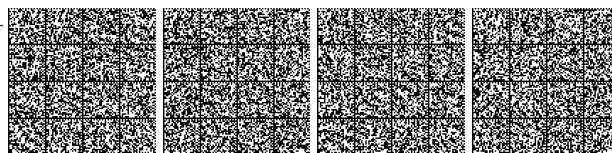
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 agosto 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1722
Yen	129,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,382
Corona danese	7,4373
Lira Sterlina	0,84568
Fiorino ungherese	352,86
Zloty polacco	4,5755
Nuovo leu romeno	4,916
Corona svedese	10,2145
Franco svizzero	1,0813
Corona islandese	148,2
Corona norvegese	10,468
Kuna croata	7,4985
Rublo russo	86,3225
Lira turca	10,0813
Dollaro australiano	1,5965
Real brasiliano	6,1471
Dollaro canadese	1,4729
Yuan cinese	7,5975
Dollaro di Hong Kong	9,1228
Rupia indonesiana	16863,01
Shekel israeliano	3,7825
Rupia indiana	87,193
Won sudcoreano	1349,76
Peso messicano	23,5629
Ringgit malese	4,9566
Dollaro neozelandese	1,6758
Peso filippino	59,007
Dollaro di Singapore	1,592
Baht thailandese	39,222
Rand sudafricano	17,3605

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05110



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 11 agosto 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1718
Yen	129,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,405
Corona danese	7,4373
Lira Sterlina	0,84698
Fiorino ungherese	354,84
Zloty polacco	4,5858
Nuovo leu romeno	4,9163
Corona svedese	10,2305
Franco svizzero	1,0818
Corona islandese	148
Corona norvegese	10,4548
Kuna croata	7,4955
Rublo russo	86,8412
Lira turca	10,1467
Dollaro australiano	1,5958
Real brasiliano	6,1113
Dollaro canadese	1,4677
Yuan cinese	7,5996
Dollaro di Hong Kong	9,1187
Rupia indonesiana	16881,52
Shekel israeliano	3,7694
Rupia indiana	87,1605
Won sudcoreano	1357,41
Peso messicano	23,5291
Ringgit malese	4,9684
Dollaro neozelandese	1,6704
Peso filippino	59,126
Dollaro di Singapore	1,5924
Baht thailandese	39,062
Rand sudafricano	17,3326

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05111

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 12 agosto 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1739
Yen	129,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,393
Corona danese	7,4371
Lira Sterlina	0,84743
Fiorino ungherese	353,25
Zloty polacco	4,5876
Nuovo leu romeno	4,9145
Corona svedese	10,1883
Franco svizzero	1,0824
Corona islandese	148
Corona norvegese	10,3755
Kuna croata	7,4988
Rublo russo	86,2888
Lira turca	10,0553
Dollaro australiano	1,5963
Real brasiliano	6,1263
Dollaro canadese	1,4694
Yuan cinese	7,6036
Dollaro di Hong Kong	9,1336
Rupia indonesiana	16844,57
Shekel israeliano	3,7817
Rupia indiana	87,1095
Won sudcoreano	1365,19
Peso messicano	23,357
Ringgit malese	4,9691
Dollaro neozelandese	1,6716
Peso filippino	59,231
Dollaro di Singapore	1,5933
Baht thailandese	38,762
Rand sudafricano	17,278

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05112



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 13 agosto 2021**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1765
Yen	129,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,386
Corona danese	7,437
Lira Sterlina	0,85093
Fiorino ungherese	353,03
Zloty polacco	4,574
Nuovo leu romeno	4,9115
Corona svedese	10,1993
Franco svizzero	1,0829
Corona islandese	148
Corona norvegese	10,3753
Kuna croata	7,4983
Rublo russo	86,2279

Lira turca	10,0648
Dollaro australiano	1,6006
Real brasiliano	6,1611
Dollaro canadese	1,4724
Yuan cinese	7,6237
Dollaro di Hong Kong	9,1573
Rupia indonesiana	16901,56
Shekel israeliano	3,7837
Rupia indiana	87,374
Won sudcoreano	1369,96
Peso messicano	23,3755
Ringgit malese	4,9854
Dollaro neozelandese	1,6776
Peso filippino	59,543
Dollaro di Singapore	1,5967
Baht thailandese	39,213
Rand sudafricano	17,4561

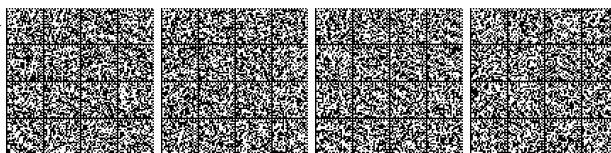
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A05113

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-202) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

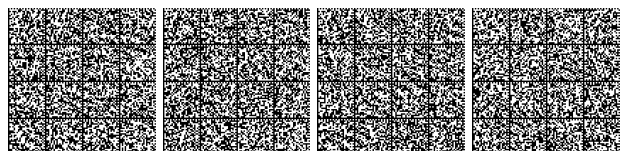
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

